

La **C**assa

di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

Progetto di

Governo Societario del Gruppo Bancario

ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013

Aggiornato con delibera del Consiglio di amministrazione del 17 giugno 2019.

Indice

Definizioni	3
1. Premessa	3
2. Ambito di applicazione	4
3. Principio di proporzionalità	7
4. Modello di amministrazione e controllo	8
5. Struttura societaria	9
5.1. <i>Evoluzione del Gruppo</i>	10
5.2. <i>Attività di direzione e coordinamento della Capogruppo</i>	12
6. Struttura organizzativa	14
6.1. <i>Assetto Organizzativo interno della Capogruppo</i>	14
6.2. <i>Assetto di Governo</i>	15
6.3. <i>Assemblea degli azionisti</i>	23
6.4. <i>Consiglio di Amministrazione</i>	26
6.5. <i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	40
6.6. <i>Collegio Sindacale</i>	41
6.7. <i>Ruoli chiave</i>	45
6.8. <i>Direttore Generale</i>	45
6.9. <i>Sistema delle deleghe</i>	50
6.10. <i>Sistema dei controlli interni</i>	51
6.11. <i>Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001</i>	52
6.12. <i>Funzione di Revisione interna di Gruppo</i>	53
6.13. <i>Funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo</i>	57
6.14. <i>Funzione di Compliance di Gruppo</i>	61
6.15. <i>Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di Gruppo</i>	64
6.16. <i>Revisione legale dei conti</i>	65
6.17. <i>Comitati</i>	65
6.18. <i>COMITATI ENDOCONSILIARI</i>	69
6.19. <i>Sistema di Incentivazione e Remunerazione</i>	71
6.20. <i>Flussi informativi</i>	72
7. Diritti degli azionisti	73
7.1. <i>Diritti degli azionisti e altre informazioni</i>	73
7.2. <i>Diritto di recesso</i>	74
8. Struttura finanziaria	74
8.1. <i>Struttura e aumenti di capitale sociale</i>	74
8.2. <i>Categorie di azioni e limitazioni</i>	77
8.3. <i>Autorizzazioni all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie</i>	78
8.4. <i>Negoziazione azioni La Cassa e Banca di Imola</i>	79
8.5. <i>Accordi tra azionisti</i>	79
9. Conflitti di interesse	80
10. Modalità di aggiornamento del Progetto di Governo Societario	80
11. Modalità di diffusione al pubblico	80
12. Allegati	81

Definizioni

“Gruppo” o “Gruppo Bancario”: Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna

“Capogruppo” o “Cassa”: La Cassa di Ravenna Spa

“Banche del Gruppo”: La Cassa di Ravenna Spa, Banca di Imola Spa, Banco di Lucca e del Tirreno Spa

“Società del Gruppo”: Italcredi Spa; Sorit Spa, Sifin Srl.

“Banco di Lucca e del Tirreno Spa”: in breve Banco di Lucca Spa.

“TUB”: Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385)

“TUF”: Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Premessa

Gli assetti organizzativi e di governo societario di una banca, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Il presente Progetto (Relazione) ha validità per tutto il Gruppo Bancario e viene predisposto anche sulla base del Titolo IV “Governo Societario, controlli interni, gestione dei rischi”, Capitolo 1 “Governo Societario” del 1° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013, emanato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 6 maggio 2014, in un'ottica di rafforzamento di standard minimi di organizzazione e governo societario delle banche ed al fine di assicurare una “sana e prudente gestione”. Il Gruppo Bancario si fonda sui poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica, del Sistema dei controlli interni nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al Gruppo ed ai suoi componenti, anche mediante l'emanazione di direttive della Capogruppo vincolanti per le Società del gruppo.

Le disposizioni normative, coerenti con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo (Direttiva 213/36/UE del 26.6.2013 – c.d. CRDIV), disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale; esse formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e più in generale i conflitti di interesse, il contrasto al riciclaggio nonché gli obblighi di *disclosure* verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di investimento.

Il nostro Progetto nasce dopo una attenta e profonda autovalutazione effettuata anche con l'ausilio di una società indipendente di consulenza esterna, autovalutazione in grado di assicurare una scelta realmente funzionale alle esigenze del Gruppo.

Con tale Relazione si è pertanto voluto delineare un quadro normativo che attribuisce al sistema di governo societario un ruolo centrale nella definizione delle strategie aziendali e delle politiche di gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Il presente documento è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, ed è disponibile anche sul sito Internet delle Banche del Gruppo ai seguenti indirizzi: www.lacassa.com, www.bancadiimola.it, www.bancodilucca.it.

2. Ambito di applicazione

La relazione, oltre che assolvere un preciso adempimento di legge, rappresenta per il Gruppo Cassa, da un lato, un'occasione di periodica e complessiva autoanalisi, dall'altro, un importante veicolo di comunicazione con i propri azionisti, con gli investitori e con il mercato, atto a condurli all'interno dei meccanismi di governance che presiedono al funzionamento della Banca. Inoltre, nella consapevolezza che un efficace governo societario rappresenta un elemento essenziale per il perseguimento dei propri obiettivi, la Capogruppo valuta costantemente eventuali aggiornamenti del proprio assetto di governance al fine di allinearli non soltanto all'evoluzione del contesto normativo, ma anche alle best-practice a livello nazionale ed internazionale.

Il presente Progetto di Governo Societario ha la funzione di illustrare il modello di "corporate governance" del Gruppo Bancario attraverso un'adeguata descrizione delle concrete modalità di attuazione del modello prescelto nelle Banche e Società del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna:

- La Cassa di Ravenna Spa (Capogruppo);
- Banca di Imola Spa
- Banco di Lucca e del Tirreno Spa
- Italcredì Spa
- Sorit Spa
- Sifin Srl

Di seguito sono descritte le Banche e le Società del Gruppo Bancario.

La Cassa di Ravenna Spa (Capogruppo)

La Cassa di Ravenna Spa è la Banca capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 TUB. Essa svolge attività di direzione e coordinamento delle società controllate in via diretta o

indiretta ed emana disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

Trattasi di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La governance della Cassa di Ravenna Spa è regolata dallo statuto allegato con il n° 1.

È previsto statutariamente un limite di possesso di azioni pari al 2%. Il principale azionista è la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con il 49,74%; il restante 50,26% è detenuto da altri azionisti privati, nessuno con partecipazioni superiori al 2%.

In data 29 settembre 2017 è stato stipulato e iscritto nel registro imprese di Ravenna l'atto di fusione per incorporazione della subholding del Gruppo Argentario spa nella Cassa, a rogito del notaio Eraldo Scarano di Ravenna.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti svoltasi il 6 aprile 2018 ha approvato, tra le altre, la modifica dello Statuto relativa al cambio di denominazione sociale della Banca e del Gruppo da "Cassa di Risparmio di Ravenna" a "La Cassa di Ravenna".

La modifica ha assunto efficacia con decorrenza 16 aprile 2018, data di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna del nuovo testo dello Statuto.

Argentario spa (già Sofibar Spa)

La società è stata fusa per incorporazione nella Capogruppo con efficacia dal 29 settembre 2017.

Banca di Imola Spa

È la società bancaria, con sede a Imola, controllata direttamente per l'82,24%. La restante quota appartiene a soci di minoranza.

Trattasi di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Opera attualmente con 38 sportelli.

In data 31 ottobre 2012, a seguito dell'assunzione dell'efficacia dell'atto di fusione per incorporazione stipulato in data 11 ottobre 2012 a rogito del notaio Tassinari di Bologna, la Banca di Imola spa ha incorporato la Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia spa.

Con la modifica dello statuto effettuata in relazione a tale operazione è stata introdotta all'articolo 1, tra l'altro, la facoltà di utilizzo anche dei segni distintivi "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di Milano", "Carimilo".

Nel corso del 2014, nell'ambito di un progetto di revisione e razionalizzazione territoriale, ha realizzato un'operazione straordinaria di acquisto di un ramo d'azienda costituito dallo sportello bancario della Capogruppo Cassa di Ravenna sito in Imola e dalla cessione alla Capogruppo di altro ramo d'azienda costituito dai suoi due sportelli bancari siti nella città di Bologna.

In data 20 aprile 2018, con atto a rogito del notaio Eraldo Scarano di Ravenna, nell'ambito di un'approfondita valutazione dell'articolazione della rete territoriale delle Banche del Gruppo, è

stato perfezionato l'acquisto da parte della Capogruppo del ramo d'azienda rappresentato dallo sportello di Milano Sede della Banca di Imola Spa.

La governance della Banca di Imola Spa è regolata dallo statuto allegato con il n° 2.

Banco di Lucca e del Tirreno Spa

È la società bancaria, con sede a Lucca, controllata direttamente per il 94,08%, facente parte del Gruppo bancario dal 22 febbraio 2008. Opera con complessivi 10 sportelli: cinque nel capoluogo e nella provincia di Lucca, due a Firenze, uno a Prato, uno a Livorno e uno a Pistoia.

La governance del Banco di Lucca Spa è regolata dallo statuto allegato con il n° 3.

Italcredi Spa

È la società di credito al consumo, con sede a Milano, controllata per il 70% (il restante 30% è detenuto da Banca di Piacenza Soc. coop. per azioni), specializzata nel settore dei prestiti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento.

Con decorrenza 3 maggio 2016 è stata iscritta al n. 40 dell'Albo unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Tub.

Opera con una rete territoriale composta da 3 punti distretto, compresa la sede, 3 filiali, una unità locale e 63 agenzie.

La governance della società Italcredi Spa è regolata dallo statuto allegato con il n° 4.

Sorit Spa

È la società, con sede a Ravenna, controllata direttamente per il 100 %, che ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di riscossione di tributi ed entrate patrimoniali di enti locali e di crediti di privati.

La governance della società Sorit Spa è regolata dallo statuto allegato con il n° 5.

Sifin Srl


Sifin S.r.l. è la società con sede a Bologna, che svolge prevalentemente attività di factoring, controllata direttamente per il 61% e facente parte del Gruppo bancario dall'8 novembre 2017. Il restante capitale risulta ripartito tra Banca del Piemonte, Banca di Piacenza e altri soci privati.

Il controllo della società è stato acquisito con atto di cessione in data 2 novembre 2017, a rogito del Notaio Ugo Veronesi di Bologna, con efficacia dal 7 novembre 2017.

Con decorrenza 11 aprile 2017 la società è stata iscritta al n. 142 dell'Albo unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Tub.

La governance della società Sifin Srl è regolata dallo statuto allegato con il n° 6.

Di seguito si riporta il prospetto partecipativo del Gruppo Bancario alla data di redazione del presente documento:



3. Principio di proporzionalità

Sulla base di quanto previsto dal Titolo IV “Governare Societario, controlli interni, gestione dei rischi”, Capitolo 1 “Governare Societario” del 1° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013, emanato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 6 maggio 2014, è previsto che le Banche applichino le disposizioni normative in funzione del “principio di proporzionalità”, ovvero con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, in modo da garantire comunque il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire.

A tal proposito, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento sul Sistema di Supervisione Unico Europeo (Regolamento UE 1024/2013) e con la normativa nazionale di riferimento:

- La Cassa di Ravenna, società per azioni, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario, appartiene al novero delle Banche intermedie, costituito dalle banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro;

- la Banca di Imola e il Banco di Lucca e del Tirreno appartengono al novero delle Banche di minori dimensioni o complessità operativa, costituito dalle banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

Tale riconduzione, legata a motivazioni attinenti alle dimensioni e alla complessità operativa di ciascuna Banca, è altresì coerente con la tipologia di attività svolta dalle Banche del gruppo La Cassa di Ravenna (attività tipica di banca commerciale), con la struttura proprietaria del gruppo, anche alla luce della scelta di non accedere al mercato del capitale di rischio e con il perimetro di attività del Gruppo, limitato ad un ambito interregionale.

In applicazione del principio di proporzionalità il gruppo ha ritenuto di adottare una struttura di governance snella, con la presenza del solo Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo è stato abolito in tutte le banche del Gruppo con modifica statutaria approvata dalle Assemblee straordinarie svoltesi nel 2015.

Non è stata prevista, altresì, la figura dell'Amministratore Delegato.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, si è ritenuto di non istituire i Comitati Nomine e Remunerazioni, avocando i loro compiti/responsabilità al Consiglio stesso; il Comitato Rischi, previsto esclusivamente in seno al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo La Cassa di Ravenna Spa, è stato istituito con delibera del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2017.

Infine, l'applicazione del principio di proporzionalità è stata seguita nell'individuazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione più idoneo al fine di presidiare efficacemente l'operatività aziendale di ciascuna Banca del gruppo, come illustrato nel seguito del documento: sono stati infatti previsti, Consigli di Amministrazione numericamente più ampi al crescere delle dimensioni e della complessità operativa di ciascuna Banca.

4. Modello di amministrazione e controllo

Le Banche e le Società del Gruppo Bancario hanno scelto di adottare il sistema tradizionale, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo, entrambi di nomina assembleare, in linea con l'attuale sistema di amministrazione e controllo comunemente adottato dalle banche di medie e piccole dimensioni.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione esterna ed indipendente, in applicazione delle disposizioni normative e statutarie vigenti in materia.

L'esperienza acquisita nel corso della lunga gestione amministrativa (per la capogruppo sin dal 1840 e per la Banca di Imola sin dal 1901) e l'efficacia dimostrata anche nel corso delle complesse operazioni societarie che hanno caratterizzato gli ultimi vent'anni di sviluppo del Gruppo, le dimensioni medio piccole del Gruppo e l'operatività che si esplica tradizionalmente a livello locale con una visione interregionale nei settori tradizionali dell'attività bancaria e finanziaria, rispondendo prontamente e tempestivamente alle esigenze della clientela,

motivano l'opportunità della conferma del modello di governo societario adottato dalle società del Gruppo, ritenendolo adeguato alla complessità ed alla struttura del Gruppo.

Si tratta di un modello che consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- snellezza operativa garantita dalla presenza del Direttore Generale, che sovrintende alla struttura organizzativa della Banca ed è destinatario di rilevanti deleghe concernenti la gestione degli affari correnti;
- incisività del sistema dei controlli nei confronti di tutte le funzioni aziendali, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione storicamente seguito dalla Cassa;
- costante azione di pianificazione e supervisione strategica del Consiglio di Amministrazione nei confronti di tutti gli aspetti della conduzione aziendale nonché continua azione di sorveglianza, in particolare nei confronti dell'adeguatezza del sistema dei controlli;
- scambio di informazioni tempestivo e adeguatamente documentato fra tutti gli Organi apicali della Banca ed in particolare verso quelli facenti parte del sistema dei controlli;
- rappresentanza delle minoranze, sancita anche nello stesso Statuto della Capogruppo.

Scelta coerente con una articolazione delle funzioni di governo e controllo che garantiscono gestioni sane e prudenti nella consapevolezza che il governo societario rappresenta anche una componente della tutela dei depositanti e che sussiste una relazione fra una corretta ed efficace gestione ed una performance positiva dell'azienda.

È comunque necessario continuare ad effettuare e realizzare un'efficace azione di monitoraggio anche dei principi ispiratori dell'organizzazione del Gruppo coerente con le necessità di assicurare la capacità degli intermediari di gestire i rischi in modo efficiente, di preservare e sempre migliorare la reputazione sui mercati e mantenere e rafforzare la solidità nel tempo.

5. Struttura societaria

La Cassa è sorta ufficialmente il 21 dicembre 1839, con il riconoscimento giuridico dallo Stato Pontificio, per iniziativa di cento soci privati iniziando la propria attività il 1° marzo 1840. Il riconoscimento giuridico fu confermato anche da parte dello Stato Italiano con Regio Decreto 17 marzo 1861 che attribuì alla Cassa la qualifica di "Corpo Morale capace di acquistare e contrarre in proprio nome".

Con atto notaio Errigo di Ravenna del 27 dicembre 1991 la Cassa, in conformità al decreto del Ministro del Tesoro in data 23 dicembre 1991 (come tale attestata dalla Banca d'Italia con nota in data 30 dicembre 1991), si è trasformata da ente pubblico economico creditizio (quale era divenuta a seguito dei mutamenti normativi) in società per azioni ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 218 e del relativo decreto di attuazione, decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, mediante atto di conferimento unilaterale delle attività e delle passività dell'azienda bancaria. L'operazione ha esplicitato la sua efficacia dal 1° gennaio 1992 e la iscrizione della Cassa conferitaria all'Albo delle banche è stata effettuata con decorrenza 31 dicembre 1991.

A seguito della realizzazione di tale progetto di ristrutturazione, l'Ente conferente è divenuto "Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna" allora proprietaria dell'intero pacchetto azionario.

Successivamente, anche a seguito di varie operazioni di aumento dell'originario capitale di lire 150.000.000.000 e di cessione di azioni, la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è attualmente del 49,74%.

5.1. Evoluzione del Gruppo

La Cassa è Capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

Il Gruppo bancario, originariamente composto dalla Capogruppo e dalla controllata Sorit Ravenna Spa (ora Sorit – Società Servizi e Riscossioni Italia Spa), società esattoriale, è stato iscritto nell'Albo dei gruppi bancari in data 11 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, attuativo della legge 30 luglio 1990 n. 218.

Successivamente, con decorrenza 31 dicembre 1996, con autorizzazione della Banca d'Italia in data 3 gennaio 1997, è stata inclusa nel perimetro del Gruppo la società Sofibar Spa (ora Argentario Spa), subholding per l'acquisto e la gestione di partecipazioni, costituita in data 26 settembre 1996.

Con decorrenza 26 marzo 1997, a seguito dell'acquisizione (mediante un'Opas conclusasi il 14 febbraio 1997) da parte di Argentario Spa, è stata inclusa nel Gruppo, con autorizzazione della Banca d'Italia dell'8 aprile 1997, la Banca di Imola spa, riveniente dalla trasformazione in società per azioni della Banca Cooperativa di Imola scrl, deliberata dall'assemblea straordinaria di tale banca in data 12 gennaio 1997.

La banca imolese era stata costituita in data 22 dicembre 1901 quale Banca Cooperativa Imolese società anonima a capitale variabile illimitato ed aveva assunto la denominazione di Banca Cooperativa di Imola scrl con delibera dell'assemblea straordinaria dell'8 febbraio 1959.

Il Gruppo si è, quindi, ulteriormente ampliato con l'inserimento, con decorrenza dal 16 ottobre 2006, della società Italcredi spa di Milano (autorizzazione della Banca d'Italia del 31 gennaio 2007) e nel 2008, con l'inserimento, con decorrenza dal 22 febbraio, del Banco di Lucca e del Tirreno spa (autorizzazione della Banca d'Italia del 9 aprile 2008) e con decorrenza dal 24 luglio della Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia spa – La Cassa di Milano - Carimilo (autorizzazione della Banca d'Italia del 5 novembre 2008).

Nel 2012 nell'ambito di un progetto di riorganizzazione societaria e ridefinizione delle strategie di posizionamento e presidio territoriale del Gruppo nelle regioni del Nord Italia, con effetto dal 31 ottobre, si è proceduto ad incorporare per fusione la Cassa di Milano spa nella Banca di Imola spa, conferendo a quest'ultima la possibilità di operare anche utilizzando i

segni distintivi di rilevanza locale “Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia”, “La Cassa di Milano”, “Carimilo”, operando direttamente nella piazza di Milano.

Con tale operazione si è tra l'altro conseguito il risultato di semplificazione del Governo societario del Gruppo, riduzione della complessità gestionale complessiva, migliore uniformità di indirizzi operativi, ottimizzazione delle risorse impegnate nella direzione e nella rete, con conseguente apprezzabile riduzione dei costi e ulteriore incremento delle sinergie.

Nel 2017, nell'ambito di un progetto di ridefinizione della struttura societaria del Gruppo bancario finalizzato a realizzare una semplificazione degli assetti di governo dello stesso, con obiettivi di rafforzamento di economicità ed efficienza della gestione e di rafforzamento patrimoniale, la subholding del Gruppo Argentario Spa è stata incorporata nella Cassa, con efficacia dal 29 settembre 2017 ed effetti civili e fiscali dall'1 aprile 2017.

Con decorrenza 8 novembre 2017, è stata inclusa nel Gruppo la società di factoring Sifin Srl di Bologna.

Il Gruppo Bancario, alla data di redazione del presente documento, risulta pertanto composto da tre Banche, due intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 Tub ed una società esattoriale.

La Capogruppo Cassa non è assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di alcun ente o società, mentre la stessa esercita attività di direzione, coordinamento e controllo (ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e ai sensi dell'articolo 61 del TUB) su tutte le società appartenenti al Gruppo Bancario.

La Capogruppo emana disposizioni concernenti gli assetti di governo societario delle componenti del Gruppo, con l'obiettivo di assicurare sistemi di amministrazione, gestione e controllo unitari del Gruppo ed efficaci a livello consolidato.

La Cassa di Ravenna spa è al vertice del Gruppo Bancario ed in quanto tale è tenuta anche ad assicurare il rispetto delle norme sulla vigilanza prudenziale. Nell'esercizio del proprio ruolo, la Capogruppo adotta in particolare procedure di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno finalizzati a una gestione coordinata e unitaria delle diverse Società del Gruppo per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, per assicurare la sana e prudente gestione e per salvaguardare la redditività e il valore delle partecipazioni della Capogruppo e di ogni Società del Gruppo, nonché per scongiurare qualsiasi pregiudizio all'integrità del patrimonio di ciascuna entità in esso inclusa.

Tutte le società del Gruppo, mediante apposite delibere adottate da parte dei propri Organi sociali competenti, recepiscono, per quanto loro applicabili e compatibili, il Regolamento delle attività di Gruppo (allegato n° 7), il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 231/2001 (allegato n° 8), il Codice Etico di Gruppo (allegato n° 8), il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo 231/2001 (allegato n° 8), il Regolamento della funzione di Compliance di Gruppo ed il connesso Modello per la Gestione del Rischio di non Conformità del Gruppo La Cassa di Ravenna (allegato n° 9), il

Regolamento dei Conflitti di Interesse, delle obbligazioni degli esponenti bancari e delle parti correlate (allegato n° 10), il Regolamento sui limiti di cumulo degli incarichi (allegato n° 11), il Regolamento delle politiche di remunerazione e incentivazione (allegato n° 12), il Regolamento della Revisione interna di Gruppo ed il connesso Modello della Funzione di Revisione Interna di Gruppo per i controlli di terzo livello (allegato n° 13), il Regolamento dei flussi informativi (allegato n° 14), il Modello per il Governo del processo Raf/Icaap/Ilaap di Gruppo (linee guida) in attuazione della disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Basilea 2) (allegato n° 15), il Regolamento sul Sistema dei Controlli interni aziendale e di Gruppo (allegato n° 16), la Policy per il coordinamento tra gli Organi e le funzioni di controllo di Gruppo (allegato n° 25), il Regolamento della Funzione Risk Management di Gruppo ed il connesso modello Modello del Gruppo CARIRA della Funzione Risk Management per la gestione dei rischi (allegato n° 26), le Politiche di collaborazione – Funzione di Compliance di Gruppo e Presidi Specializzati (allegato n° 27), la “Politica di Gruppo per la gestione del Rischio di non conformità alle normative di natura fiscale” (allegato n. 31), oltre ai criteri creditizi della Cassa e del Gruppo, i criteri di classificazione degli stati di rischio, le linee guida dell’operatività del portafoglio di proprietà, le linee guida sulla qualità del servizio alla clientela, il sistema di gestione dei rischi operativi, nonché tutti gli altri regolamenti adottati anche in attuazione del presente Progetto di Governo Societario.

Si applicano esclusivamente alla Capogruppo il “Regolamento del Comitato Amministratori Indipendenti” della Cassa di Ravenna Spa (allegato n° 28), il “Regolamento del Fondo Acquisto Azioni Proprie” della Cassa di Ravenna Spa (allegato n° 29) ed il “Regolamento del Comitato Rischi” della Cassa di Ravenna Spa (allegato n. 30).

5.2. Attività di direzione e coordinamento della Capogruppo

In veste di Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, la Cassa di Ravenna Spa svolge, ai sensi del Testo Unico Bancario, attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Società appartenenti al Gruppo ed esercita sulle stesse un controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo.

La Capogruppo provvede alla definizione del disegno imprenditoriale unitario ed assicura la coerenza complessiva dell’assetto di governo del Gruppo, avuto riguardo soprattutto all’esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, la struttura e le funzioni aziendali delle diverse componenti del Gruppo, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

La Capogruppo, nell’esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, dovuta sia per il rispetto della specifica normativa dettata dall’Autorità di Vigilanza, sia in ossequio alla disciplina civilistica, individua gli obiettivi strategici del Gruppo, principalmente attraverso il Piano Strategico e il Budget di Gruppo e – ferme restando l’autonomia statutaria ed operativa di ciascuna società appartenente allo stesso – definisce le linee di sviluppo strategico di

ciascuna di esse, così che le stesse sono chiamate, da un lato a prendere parte al conseguimento dei prudenti obiettivi nell'ambito di un unico disegno imprenditoriale, e dall'altro lato, a beneficiare dei risultati complessivi dell'attività di indirizzo e coordinamento.

La Capogruppo dota il Gruppo di un Sistema dei controlli interni di Gruppo che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

La Capogruppo impartisce alle Banche/Società del Gruppo direttive per la progettazione del Sistema dei controlli interni aziendale. Ciascuna Banca/Società del Gruppo si dota di un Sistema dei controlli interni, che può essere esternalizzato alla Capogruppo, e che sia coerente con la strategia e la politica del Gruppo in materia di controlli, fermo restando il rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale, tenuto conto anche delle peculiarità del business esercitato da ciascuna Banca/Società del Gruppo.

A livello di gruppo sono previsti:

- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al Gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività;
- meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;
- compiti e responsabilità delle diverse unità deputate al controllo dei rischi all'interno del Gruppo e meccanismi di coordinamento;
- procedure che garantiscano in modo accentrato la misurazione, la gestione e il controllo di tutti i rischi del Gruppo a livello consolidato;
- sistemi informativi che consentano di monitorare i flussi finanziari e le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) fra i soggetti componenti il gruppo.

La Capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del Gruppo i criteri di misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo dei rischi all'interno del Gruppo.

In tal senso, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo definisce il Risk Appetite Framework (di seguito anche "RAF") di Gruppo che, in coerenza con il Processo ICAAP, con il modello di business e con il piano strategico di Gruppo, fissa, sia a livello complessivo di Gruppo sia per le singole componenti dello stesso, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli ed attuarli.

La Capogruppo svolge anche il ruolo di referente verso la Banca d'Italia ai fini della vigilanza, impegnandosi altresì nelle attività di coordinamento e di direzione delle società partecipate in via diretta od indiretta ed emanando, in particolare, disposizioni alle società del Gruppo anche

per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

In considerazione del comune disegno imprenditoriale e strategico ed al fine di attribuire le sinergie determinate dall'appartenenza al Gruppo, valorizzando al contempo le caratteristiche delle singole entità, la Capogruppo ha adottato un Regolamento delle Attività di Gruppo (allegato n° 7), nel quale sono disciplinati le modalità di funzionamento del Gruppo e i rapporti infragruppo, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente che assegna alla Capogruppo la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo stesso.

Il Regolamento costituisce la disciplina di riferimento alla quale ricondurre i rapporti tra La Cassa di Ravenna Spa e le Società del Gruppo nonché tra queste ultime, i cui comportamenti - nel rispetto dell'autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime – devono ispirarsi a regole organizzative e gestionali uniformi, anche in coerenza con la vigente normativa di vigilanza.

Tale documento, in particolare, definisce l'architettura complessiva del Gruppo e garantisce il governo unitario dello stesso, attraverso l'osservanza dei principi base secondo i quali esso opera e mediante il ruolo di indirizzo, governo e supporto delle competenti funzioni della Capogruppo, della quale, così come delle altre Società del Gruppo, il Regolamento individua le responsabilità in un quadro di univoca e reciproca assunzione di impegni.

Tutte le società del Gruppo hanno recepito il Regolamento mediante apposite delibere adottate da parte dei competenti Organi sociali.

6. Struttura organizzativa

6.1. Assetto Organizzativo interno della Capogruppo

La struttura organizzativa de La Cassa di Ravenna Spa è la seguente:



6.2. Assetto di Governo

Il Governo Societario è rappresentato dall'insieme delle metodologie, dei modelli e dei sistemi di pianificazione, gestione e controllo necessari al funzionamento degli organi della banca.

La finalità è soprattutto quella di garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali e le condizioni di sana e prudente gestione mediante efficaci assetti organizzativi e di governo societario.

Il sistema di governo societario delle banche e delle società del Gruppo è affidato ai seguenti organi sociali:

- Assemblea degli Azionisti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Collegio Sindacale;
- Direttore Generale.

Sono particolarmente rilevanti gli sforzi fatti per conseguire una chiara ed equilibrata ripartizione dei compiti e dei poteri, attribuendo una particolare rilevanza al sistema dei controlli ed allo stesso Organo di controllo (Collegio Sindacale). Di conseguenza ne esce rafforzato il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo ed il rapporto di questi con la struttura aziendale.

L'attuale composizione e disciplina degli Organi sociali delle banche e società del Gruppo Bancario consegue alle modifiche statutarie apportate nel corso degli anni.

Si riportano di seguito le principali modifiche statutarie deliberate per ciascuna Società del gruppo:

per la Cassa di Ravenna spa (dalla costituzione)

- in data 24 aprile 1993 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 2, 4, 7, 8, 14 dello statuto autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 30 aprile 1993;
- in data 29 aprile 1995 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14 dello statuto autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 5 maggio 1995;
- in data 29 aprile 1997 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4, 5, 7 e 13 dello statuto (a seguito dell'ingresso nel Gruppo della Banca di Imola spa) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB dell' 8 maggio 1997;
- in data 30 aprile 1999 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 2.2, 4.4, 8.2, 10.1, 13.2 dello statuto autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 13 maggio 1999;
- in data 30 aprile 2001 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5, 6, 7 e 8 dello statuto autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 10 maggio 2001;
- in data 30 aprile 2003 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e introduzione dell'articolo 16 dello statuto (anche per favorire una più ampia rappresentatività dei soci a seguito degli aumenti del capitale sociale effettuati in precedenza) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 19 maggio 2003;
- in data 22 giugno 2004 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 15 luglio 2004;
- in data 28 aprile 2006 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 8 e 12 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle modifiche introdotte dalla legge recante disposizioni sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 5 maggio 2006;
- in data 30 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sull'organizzazione e sul governo societario) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 5 maggio 2009;
- in data 29 aprile 2011 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 12 e introduzione del nuovo articolo 14 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle

modifiche introdotte dalle nuove disposizioni normative in materia di diritti degli azionisti e parti correlate) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, del 5 aprile 2011;

- in data 30 aprile 2012 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 7.4, 9.1, 11, 12.2 e 13.2 punto h) dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle precisazioni formulate dalla Banca d'Italia in materia di corporate governance, inserendo alcune precisazioni sulle modalità di sostituzione degli amministratori, nuove previsioni in materia di rimborso delle spese per i membri degli organi sociali nonché talune indicazioni in materia di rappresentanza legale ed esplicitando statutariamente la determinazione assunta dall'Organo amministrativo di individuare nel Direttore Generale la figura del "datore di lavoro" prevista dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, del 31 gennaio 2012;

- in data 30 aprile 2013 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 7.1, 7.4, 8.2, 12.1 e 13.2 dello statuto (anche per dare applicazione alle Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche contenute nella comunicazione della Banca d'Italia del 5 gennaio 2012, tenuto conto delle "best practices" osservate sul mercato in materia di corporate governance, nonché per recepire alcune precisazioni utili per la regolamentazione dell'elezione del Consiglio di Amministrazione ed eliminare la previsione di cui al comma 2 dell'art. 8 in materia di divieto di concorrenza degli amministratori divenuta incompatibile con la nuova disciplina introdotta dall'art. 36 del D.L. 201/2011 - c.d. "divieto di interlocking") autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, del 14 novembre 2012;

- in data 16 aprile 2015 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 dello statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 18 (al fine di dare applicazione alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, inserite nella Circolare n. 263 con il 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, alle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario ed in materia di Gruppi Bancari, inserite nella Circolare 285 con il 1° ed il 2° aggiornamento rispettivamente del 6 e del 21 maggio 2014 nonché al fine di migliorare ulteriormente i processi organizzativi e le prassi operative della banca) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, in data 16 ottobre 2014;

- in data 11 aprile 2016 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5 e 17 dello statuto sociale (al fine aggiornare la previsione in tema di acquisizione di azioni della banca alla luce delle evoluzioni normative intervenute nel corso degli anni, eliminando il divieto di acquisizione di azioni da parte di Fondazioni di origine bancaria o banche o società da esse controllate) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, in data 29 gennaio 2016;

- in data 13 marzo 2017 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, in conseguenza dell'aumento gratuito di capitale sociale da 174.660.000,00 euro a 343.498.000,00 euro mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da 6,00 euro a 11,80 euro, e di modifica dell'articolo 7.4 dello statuto, al fine di esplicitare ulteriormente e più inequivocabilmente le fattispecie riguardanti la sostituzione degli amministratori; le modifiche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB del 13 gennaio 2017;
- in data 6 aprile 2018 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 1 e degli articoli 4, 7 e 17, in conseguenza della variazione della denominazione sociale in La Cassa di Ravenna, di modifica dell'articolo 6.5, al fine di adeguare la previsione relativa all'intervento in assemblea in conseguenza dell'attuale negoziazione delle azioni della Cassa sul sistema multilaterale di negoziazione "Hi-Mtf", e di eliminazione dell'articolo 18, in quanto la norma transitoria e finale ha esaurito i suoi effetti con l'avvenuto adeguamento di quanto in essa previsto; le modifiche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB del 16 marzo 2018.

per la Banca di Imola Spa (dal periodo iniziato con l'inserimento nel Gruppo Bancario della Cassa)

- in data 30 aprile 2001 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 4, 5, 11, 16, 19, 21, 25, 27, 29 e soppressione dell'articolo 31 dello statuto autorizzata dalla Banca d'Italia il con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 15 maggio 2001;
- in data 29 giugno 2004 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 dello statuto (al fine anche dell'adeguamento dello statuto alle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 28 giugno 2004;
- in data 27 aprile 2006 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 19 e 24 dello statuto (anche per l'adeguamento dello statuto alle modifiche introdotte dalla legge recante disposizioni in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'art. 56 del TUB del 23 maggio 2006;
- in data 28 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 16, 18, 19, 23, 24, 26 dello statuto ed in data 8 giugno 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 10 dello statuto (anche per l'adeguamento dello statuto alle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sull'organizzazione e sul governo societario) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 5 maggio 2009;

- in data 26 aprile 2011 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 7, 10, 11, 12, 16, 19, 24 e introduzione del nuovo articolo 28 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle modifiche introdotte dalle nuove disposizioni normative in materia di diritti degli azionisti e parti correlate) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi degli articoli 56 del TUB del 5 aprile 2011;
- in data 23 aprile 2012 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 12, 18, 22, 24 e 26 (anche per recepire nel proprio statuto alcune precisazioni ed indicazioni emerse dalla concreta operatività e rendere più agevole lo svolgimento degli adempimenti societari e della gestione aziendale, attribuendo la rappresentanza legale anche al Direttore Generale nonché, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti o persone estranee alla società) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 15 febbraio 2012;
- in data 16 luglio 2012 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1 e 5 (per adeguare lo statuto all'aumento di capitale a servizio della incorporazione per fusione della Cassa di Milano spa ed al fine di consentire l'utilizzo anche dei segni distintivi di rilevanza locale "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di Milano", "Carimilo") autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 10 maggio 2012;
- in data 29 aprile 2013 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 16, 19, 20, 24, 25 e 26 dello statuto sociale (anche per dare applicazione alle Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche contenute nella comunicazione della Banca d'Italia del 5 gennaio 2012, tenuto conto delle "best practices" osservate sul mercato in materia di corporate governance, nonché per recepire alcune precisazioni e indicazioni emerse dalla concreta operatività ed eliminare la previsione di cui al comma 8 dell'art. 16 in materia di divieto di concorrenza degli amministratori divenuta incompatibile con la nuova disciplina introdotta dall'art. 36 del D.L. 201/2011 - c.d. "divieto di interlocking") autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimenti ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 14 novembre 2012 e del 4 marzo 2013;
- in data 7 aprile 2015 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 dello Statuto sociale, soppressione dell'articolo 20 e conseguente rinumerazione degli articoli successivi (al fine di dare applicazione alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, inserite nella Circolare n. 263 con il 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, alle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario ed in materia di Gruppi Bancari, inserite nella Circolare 285 con il 1° ed il 2° aggiornamento rispettivamente del 6 e del 21 maggio 2014 nonché al fine di migliorare ulteriormente i processi organizzativi e le prassi operative della banca) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, in data 16 ottobre 2014.

- in data 16 giugno 2017 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, in conseguenza dell'aumento gratuito di capitale sociale da euro 24.360.543,00 ad euro 56.841.267,00 mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da euro 3,00 ad euro 7,00; la modifica è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 28 aprile 2017;

- in data 11 aprile 2019 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale, in conseguenza alla variazione della denominazione sociale della Capogruppo in "La Cassa di Ravenna Spa" e del Gruppo bancario di appartenenza in "Gruppo bancario La Cassa di Ravenna".

per il Banco di Lucca e del Tirreno Spa (dal periodo iniziato con l'inserimento nel Gruppo Bancario della Cassa)

- in data 18 marzo 2008 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 11, 12 e 18 dello statuto a seguito dell'ingresso del Banco di Lucca nel Gruppo Bancario della Cassa di Risparmio di Ravenna. Le modifiche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia con nota del 7 maggio 2008;

- in data 27 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 4, 11, 13, 15, 16, 17 e 19 e in data 29 giugno 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 8 dello statuto sociale (anche per l'adeguamento dello statuto alle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sull'organizzazione e sul governo societario) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 5 maggio 2009;

- in data 1° febbraio 2010 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 13 dello statuto sociale, autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 29 dicembre 2009;

- in data 22 maggio 2012 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e di eliminazione dell'articolo 7 dello statuto e successiva conseguente rinumerazione (anche per adeguare lo statuto alle modifiche inerenti la ricostituzione del capitale sociale, la composizione del Consiglio di amministrazione, la soppressione di maggioranze qualificate per l'assunzione di alcune delibere dell'Organo amministrativo, le ipotesi di sostituzione del Presidente nonché i casi di attribuzione della rappresentanza legale della società e della firma sociale) autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 15 febbraio 2012;

- in data 26 aprile 2013 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 10, 12, 16 e 18 dello statuto sociale (anche per dare applicazione alle Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche contenute nella comunicazione della Banca d'Italia del 5 gennaio 2012, tenuto conto delle "best practices" osservate sul mercato in materia di corporate governance nonché per eliminare la previsione di cui al comma 3

dell'articolo 10, in materia di divieto di concorrenza degli amministratori divenuta incompatibile con la nuova disciplina introdotta dall'art. 36 del D.L. 201/2011 - c.d. "divieto di interlocking") autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, del 14 novembre 2012;

- in data 9 aprile 2015 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, e 23 dello statuto sociale, soppressione dell'articolo 13 e conseguente rinumerazione degli articoli successivi (al fine di dare applicazione alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, inserite nella Circolare n. 263 con il 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, alle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario ed in materia di Gruppi Bancari, inserite nella Circolare 285 con il 1° ed il 2° aggiornamento rispettivamente del 6 e del 21 maggio 2014 nonché al fine di migliorare ulteriormente i processi organizzativi e le prassi operative della banca) autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB, in data 16 ottobre 2014;

- in data 29 marzo 2018 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 21 dello statuto, al fine di adeguare la previsione contenute la c.d. clausola compromissoria al vigente quadro normativo di cui all'articolo 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, nonché ai recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di clausola arbitrale societaria e di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale, al fine di circoscrivere alla video-conferenza le modalità di partecipazione a distanza alle riunioni consiliari; le modifiche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimenti ai sensi dell'articolo 56 del TUB rispettivamente in data 4 luglio 2017 e 28 novembre 2017;

- in data 5 aprile 2019 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale, in conseguenza alla variazione della denominazione sociale della Capogruppo in "La Cassa di Ravenna Spa" e del Gruppo bancario di appartenenza in "Gruppo bancario La Cassa di Ravenna".

per Italcredi Spa (dal periodo iniziato con l'inserimento nel Gruppo Bancario della Cassa)

- in data 16 ottobre 2006 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto per l'inserimento nel Gruppo Bancario della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa;

- in data 25 giugno 2008 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4, 18, 20, 22, 26, 28 e 30 dello statuto;

- in data 29 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 21, 29, 30, 32 dello statuto, anche nell'ambito della revisione degli statuti delle società del Gruppo Bancario per l'adeguamento degli stessi al Progetto di Governo societario predisposto dalla Capogruppo in attuazione delle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sull'organizzazione e sul governo societario;

- in data 22 settembre 2010 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 5 dello statuto (per aumento capitale sociale da euro 1.200.000 a euro 5.000.000);
- in data 17 giugno 2013 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4, 13, 15, 15, 21, 30, 33, 34 e 41 dello statuto sociale (per modifica dell'oggetto sociale, al fine di poter procedere in via sistematica allo svolgimento di attività connesse e strumentali a quelle finanziarie svolte in via principale nonché modifiche, anche di mero aspetto terminologico, colte ad armonizzare lo statuto con quello della Capogruppo e renderlo pienamente conforme alla mutata normativa, in particolare in materia di intervento in assemblea e revisione legale dei conti).
- in data 30 settembre 2015 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 4 (Oggetto Sociale), 8 (Trasferibilità delle azioni), 20 (Amministrazione), 28 (Poteri di Amministrazione), 30 (Rappresentanza), 31 (Direttore Generale), 32 (Compensi degli Amministratori), 33 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale, al fine di rendere la previsione statutaria in materia di oggetto sociale ancora più conforme al perimetro di operatività individuato dall'art. 106 novellato del TUB, oltre che per rendere lo statuto più aderente alle nuove Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari (Circolare 288 del 3 aprile 2015) ed alle concrete esigenze operative della società;
- in data 4 aprile 2018 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 8 dello statuto sociale (Trasferibilità delle azioni e diritti di prelazione), tramite inserimento della previsione originaria esistente prima dell'assemblea straordinaria del 30 settembre 2015, al fine di una maggiore tutela degli interessi comuni dei soci; di tale modifica la Banca d'Italia ha preso atto con comunicazione in data 5 febbraio 2018.

per Sorit Spa (dal periodo iniziato con l'inserimento nel Gruppo Bancario della Cassa)

- in data 27 giugno 2006 atto di scissione e di costituzione della società;
- in data 18 febbraio 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 1, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, e 19 dello statuto, anche nell'ambito della revisione degli statuti delle società del Gruppo Bancario per l'adeguamento degli stessi al Progetto di Governo societario predisposto dalla Capogruppo in attuazione delle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sull'organizzazione e sul governo societario;
- in data 15 giugno 2010 di modifica dell'articolo 1 della denominazione sociale;
- in data 12 aprile 2011 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 18, 19 dello statuto (anche per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati).
- in data 27 aprile 2012 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 15 dello statuto (per rendere più agevole lo svolgimento degli adempimenti societari e della gestione aziendale, è stata attribuita la rappresentanza legale anche al Direttore Generale nonché, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti o persone estranee alla società);

- in data 19 settembre 2013 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 5 e 8 dello statuto sociale a seguito dell'intervenuta efficacia – dal 28 giugno 2013 - dell'atto di fusione per incorporazione di “CORIT – Riscossioni Locali Spa” in “SORIT Spa (per adeguare lo statuto a seguito della riduzione volontaria del capitale sociale della società mediante rimborso ai soci ex art. 2445 c.c. nonché per razionalizzare e semplificare le disposizioni relative alla convocazione dell'Assemblea dei soci);
- in data 11 aprile 2014 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale (al fine di rendere più agevole l'attività dell'organo amministrativo e l'esercizio della rappresentanza sociale);
- in data 2 aprile 2019 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale, in conseguenza alla variazione della denominazione sociale della Capogruppo in “La Cassa di Ravenna Spa” e del Gruppo bancario di appartenenza in “Gruppo bancario La Cassa di Ravenna”.

per Sifin Srl (dal periodo iniziato con l'inserimento nel Gruppo Bancario)

- in data 5 aprile 2018 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica degli articoli 11 e 17 dello statuto (al fine di attribuire al Direttore Generale la legale rappresentanza e l'uso della firma sociale per tutte le funzioni che rientrano statutariamente nella sua competenza e per tutti gli atti ad egli comunque delegati dal Consiglio di amministrazione nonché esplicitare la rappresentanza legale al Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente); il progetto di modifica dello statuto è stato comunicato preventivamente alla Banca d'Italia ai sensi della Circolare 288, Titolo V, Capitolo 3, Sezione II, in data 30 novembre 2017;
- in data 26 ottobre 2018 con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale a seguito della variazione della denominazione sociale della Capogruppo e del gruppo bancario di appartenenza in “Gruppo bancario La Cassa di Ravenna” nonché dell'articolo 3 conseguentemente al trasferimento della sede legale a Imola (BO).

6.3. Assemblea degli azionisti

La Cassa di Ravenna Spa

L'Assemblea degli azionisti, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Lo svolgimento dell'Assemblea, oltre che dal codice civile e dallo statuto è regolato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2001, volto a

disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, modificabile dall'Assemblea stessa in sede ordinaria (allegato n° 17).

L'Assemblea può essere convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Banca nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

Per l'intervento all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto lo statuto prevede che la legittimazione debba essere attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

In conseguenza dell'avvio, avvenuto in data 8 maggio 2017, della negoziazione delle azioni della Cassa sul sistema multilaterale di negoziazione "Hi-Mtf", tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 83 sexies comma 2 del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), è effettuata alla Banca dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni, sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. *record date*). Ai sensi dell'art. 83 sexies comma 4 del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Banca successivamente, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per la rappresentanza all'Assemblea è previsto che la delega possa essere conferita solo ad altro soggetto avente diritto al voto.

Per il resto valgono le norme di legge.

Banca di Imola Spa

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento delle Assemblee; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria (allegato n° 18).

L'Assemblea può essere convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Banca nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

Per l'intervento all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto lo statuto prevede che la legittimazione debba essere attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

In conseguenza dell'avvio, avvenuto in data 8 maggio 2017, della negoziazione delle azioni della Banca di Imola sul sistema multilaterale di negoziazione "Hi-Mtf", tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 83 sexies comma 2 del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), è effettuata alla Banca dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni, sulla base delle

evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. *record date*). Ai sensi dell'art. 83 sexies comma 4 del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Banca successivamente, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per la rappresentanza all'Assemblea è previsto che la delega possa essere conferita solo ad altro soggetto avente diritto al voto.

Per il resto valgono le norme di legge.

Banco di Lucca e del Tirreno Spa

Per la convocazione, la costituzione, l'intervento e lo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti lo statuto del Banco di Lucca richiama le disposizioni di legge.

Quale modalità di convocazione è prevista la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero l'invio tramite lettera raccomandata, ricevuta almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

La rappresentanza all'assemblea può essere conferita anche ad un terzo non socio.

Non essendo le azioni dematerializzate si accede all'assemblea mediante biglietto di ammissione. Per il deposito delle azioni non è previsto alcun termine.

Italcredi Spa

Per la convocazione lo statuto della società Italcredi Spa, quale modalità ordinaria di convocazione, prevede che il relativo avviso debba essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". In deroga a tale previsione, poiché la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto prevede che l'organo amministrativo possa inviare l'avviso di convocazione, tramite lettera raccomandata ovvero tramite telefax, purché risulti dal rapporto di trasmissione l'esito positivo (alternativamente o cumulativamente anche con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore") e sempreché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che hanno depositato almeno 1 giorno prima della data fissata per l'assemblea, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, i propri certificati azionari, al fine di dimostrare la legittimazione all'intervento in assemblea, salvo che l'avviso di convocazione espressamente abbia consentito l'omissione del relativo deposito.

Per il resto valgono le norme di legge.

Sorit Spa

L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria sia straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, inviato con lettera raccomandata A.R., o telefax o email con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Per l'intervento nell'Assemblea lo statuto della Sorit Spa richiama le disposizioni di legge.

La rappresentanza all'assemblea può essere quindi conferita anche ad un terzo non socio.

Non essendo le azioni dematerializzate si accede all'assemblea mediante biglietto di ammissione. Per il deposito delle azioni non è previsto alcun termine.

Per il resto valgono le norme di legge.

Sifin Srl

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, con avviso spedito ai soci, ai Consiglieri di amministrazione e ai sindaci, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L'avviso deve pervenire ai soci al domicilio e/o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata o allo specifico recapito successivamente comunicati per iscritto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Possono intervenire all'assemblea i soci risultanti al Registro delle Imprese.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società. La rappresentanza all'assemblea può essere quindi conferita anche ad un terzo non socio.

Per il resto valgono le norme di legge.

Di seguito si descrivono gli Organi Sociali, i Ruoli Chiave, i Comitati e le unità organizzative di controllo del Gruppo Bancario.

6.4. Consiglio di Amministrazione

Nel sistema di governo societario adottato dal Gruppo La Cassa di Ravenna, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi di carattere strategico, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le responsabilità di definire e approvare:

- il modello di *business*, avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la Banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
- gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il compito di approvare:

- la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali;
- il processo di gestione del rischio, valutandone la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza e stabilendo i limiti massimi all'esposizione della Banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione; il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- un codice etico, cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti, che definisca i principi di condotta a cui deve essere improntata l'attività aziendale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione assicurare che:

- la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative;
- il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai dettami normativi e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti previsti dalla disciplina vigente; nel caso emergano carenze o anomalie, il Consiglio promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia;
- l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza approvati; il Consiglio, inoltre, valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;

- il piano strategico, il Risk Appetite Framework, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;
- la quantità e l'allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, infine:

- con cadenza almeno annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di audit predisposto dalla funzione di Revisione interna, ed esamina le relazioni annuali predisposte dalle funzioni aziendali di controllo; approva altresì il piano di audit pluriennale;
- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il Risk Appetite Framework e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- riguardo ai rischi di credito e di controparte, approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di Vigilanza e dallo statuto.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definito dallo Statuto di ciascuna Banca del Gruppo in funzione delle caratteristiche, delle dimensioni e della complessità dell'assetto organizzativo di ciascuna Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli; il numero dei componenti dell'organo è stato oggetto di definizione nell'ambito delle modifiche statutarie approvate dalle rispettive Assemblee straordinarie svoltesi nel mese di aprile 2015, come illustrato di seguito.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e recepito dalle altre banche del Gruppo, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti (allegato n° 11).

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione assicurano un livello di autorevolezza e professionalità adeguato alle complessità operative e dimensionali della Banca e del Gruppo, con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs 385/1993 e formalizzati nel Decreto ministeriale 161/98, verificato dal Consiglio di Amministrazione anche

per l'Alta Direzione; i Consiglieri di Amministrazione dedicano tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico con piena consapevolezza e senso di responsabilità.

In data 27 aprile 2015 la Capogruppo ha aggiornato il Regolamento sulla "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di cui al Titolo IV, Capitolo 1, "Governano societario" della Circolare 285 del 17 dicembre 2013, nonché in recepimento delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2015. Nel Regolamento, adottato anche dalle altre Banche del Gruppo, sono descritte e definite le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio stesso, nel rispetto integrale dell'art. 26 Tub e dei rispettivi Statuti (allegati n° 19, 20 e 21). Il Regolamento prescrive il possesso di ulteriori requisiti di eleggibilità in capo ai Consiglieri, relativi alle loro aree di conoscenza e specializzazione, da verificare contestualmente ai requisiti ex art. 26 Tub.

La Cassa di Ravenna Spa

A seguito delle modifiche allo Statuto sociale approvate dall'Assemblea straordinaria del 16 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione deve essere composto da un numero pari, compreso tra dieci e quattordici membri.

L'Assemblea ordinaria del 12 aprile 2019 ha eletto 12 amministratori, in riduzione rispetto ai quattordici eletti nel 2016. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna Spa è pertanto attualmente composto da 12 consiglieri, azionisti.

Successivamente alla nomina e nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica del possesso in capo ai Consiglieri dei requisiti di professionalità, onorabilità ed eventuale indipendenza di cui all'art. 26 del Tub, nonché alla verifica in ordine alla sussistenza di ulteriori requisiti di eleggibilità, relativi alle loro aree di conoscenza e specializzazione ed all'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking").

Il Consiglio di Amministrazione, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato da un apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione (allegato n° 22). Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno quattro Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Devono essere inoltre nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. L'indipendenza degli amministratori è valutata nel momento della nomina e nel continuo dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito delle modifiche allo Statuto sociale approvate dall'Assemblea straordinaria del 16 aprile 2015, almeno il 25 per cento dei Consiglieri, con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore, comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio previsto dall'articolo 147 ter del TUF.

In data 13 maggio 2016, con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa, è stato approvato il "Regolamento del Comitato Amministratori Indipendenti" e, contestualmente, costituito il Comitato stesso, composto da 3 consiglieri indipendenti (allegato n° 28).

A seguito delle modifiche allo Statuto sociale approvate dall'Assemblea straordinaria del 16 aprile 2015, è stato abolito il Comitato Esecutivo.

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2017 è stato costituito il Comitato Rischi endoconsiliare. Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio stesso in materia di rischi e sistema di controlli interni, è composto da 3 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti; il Presidente è stato scelto tra i componenti indipendenti (allegato n° 30).

Il Consiglio può inoltre istituire commissioni/comitati consultivi e di studio, temporanei o permanenti, di cui possono far parte anche Amministratori e Sindaci, determinandone le funzioni e la composizione.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge su liste di candidati al Consiglio di Amministrazione che siano presentate e depositate presso la Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Ravenna dopo la convocazione dell'assemblea e fino ad almeno il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione della stessa.

In particolare tale sistema elettorale di votazione è stato introdotto a completamento di operazioni di rafforzamento patrimoniale, al fine di favorire l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Cassa dei nuovi soci rappresentanti di cospicue quote di minoranza di capitale in attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria del 19 febbraio 2000.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nell'eventualità di cessazione dalla carica di un Amministratore, lo stesso viene sostituito, per il completamento del mandato, dal primo dei non eletti della medesima lista originaria dove l'amministratore cessato era stato eletto, fornito dei requisiti indispensabili.

Nel caso in cui una lista sia o rimanga priva di candidati subentranti o per mancata accettazione dell'incarico, il Consiglio provvederà alla cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, con l'astensione dei Consiglieri non indicati dalla stessa lista di appartenenza. Il nominativo da cooptare verrà designato o proposto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica della stessa lista di appartenenza del sostituendo.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione, che

l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione, che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità allo statuto sono riservati all'Assemblea.

In base all'articolo 8.2 dello statuto, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine e le revoche nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale;
- le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni propositive e consultive il Direttore Generale; partecipano inoltre i Responsabili delle funzioni di Compliance di Gruppo, di Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo e di Revisione interna di Gruppo nelle sedute di presentazione di proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

La tabella che segue indica i membri del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Patuelli Antonio	Presidente
Sarti Giorgio	Vice Presidente Vicario
Gianni Francesco	Vice Presidente
Bulgarelli Daniele	Consigliere Anziano
Angelini Giordano	Consigliere Indipendente**
Bandini Antonio	Consigliere
Budassi Roberto	Consigliere Indipendente
Galliani Marco	Consigliere
Mancini Chiara	Consigliere Indipendente**
Pelliconi Egisto	Consigliere Indipendente
Poletto Giancarlo	Consigliere indipendente
Sansoni Guido	Consigliere indipendente**

** componente del Comitato Amministratori Indipendenti

Banca di Imola Spa

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola Spa è attualmente composto da 11 consiglieri, anche non soci, eletti dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dallo Statuto a seguito delle modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 7 aprile 2015 (ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto il Consiglio è formato fino a dodici componenti).

Il Consiglio di Amministrazione, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato da un apposito Regolamento (allegato n° 23) adottato recependo per quanto compatibile quello approvato dalla Capogruppo.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore) comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio previsto dall'articolo 147 ter del TUF.

L'indipendenza degli amministratori è valutata nel momento della nomina e nel continuo dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito di specifica modifica dello Statuto sociale, in occasione del rinnovo dei componenti dell'Organo deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 7 aprile 2015, è stato abolito il Comitato Esecutivo.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea ai sensi del codice civile.

Qualora venga a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale
- la nomina e la revoca di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, e di conformità e di controllo dei rischi, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati di sconto e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni propositive e consultive il Direttore Generale; partecipano inoltre il Responsabile o in sua assenza il Referente della funzione di Compliance di Gruppo, il Responsabile o il Referente della funzione di Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo e il Responsabile o il Referente della Revisione interna di Gruppo nelle sedute di presentazione di proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

La tabella che segue indica i membri del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Tamburini Giovanni	Presidente
Patuelli Antonio	Vice Presidente
Amadei Giorgio	Consigliere
Bulgarelli Daniele	Consigliere
Ciaranfi Graziano	Consigliere indipendente
Gualtieri Lanfranco	Consigliere
Mongardi Fantaguzzi Ugo	Consigliere indipendente
Pelliconi Egisto	Consigliere
Sarti Giorgio	Consigliere
Sbrizzi Nicola	Consigliere
Villa Silvia	Consigliere indipendente

Banco di Lucca e del Tirreno Spa

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Lucca Spa è attualmente composto da 9 consiglieri eletti dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dallo Statuto a seguito delle modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 9 aprile 2015 (ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto il Consiglio è formato fino a 9 membri).

Il Consiglio di Amministrazione, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato da un apposito Regolamento (allegato n° 24) adottato recependo, per quanto compatibile, quello approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore) comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio previsto dall'articolo 147 ter del TUF.

L'indipendenza degli amministratori è valutata nel momento della nomina e nel continuo dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposita modifica dello Statuto approvata dall'Assemblea degli azionisti del 9 aprile 2015 è stato abolito il Comitato Esecutivo.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

I singoli Amministratori sono revocabili dall'assemblea a norma del codice civile.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi causa, venga a cessare la metà degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione viene considerato dimissionario, tuttavia conserva integri i propri poteri fino al momento della ricostituzione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto per legge è espressamente riservato all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- la nomina e la revoca del direttore generale e eventuali dirigenti e qualunque altro provvedimento relativo ai predetti. La nomina e la revoca dell'eventuale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- la determinazione della struttura organizzativa dell'azienda, dei principali regolamenti interni nonché la definizione dei programmi di assunzione del personale;
- l'assunzione, la variazione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
- la designazione, a cui occorra o sia richiesto di provvedere, di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società ed enti;
- la determinazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe da attribuire, anche in materia di gestione corrente ed erogazione del credito, al direttore generale e, su proposta di questi, ai vice direttori generali, ai preposti alle dipendenze e ad altri dipendenti della società, sulla base della posizione aziendale e del grado ricoperto;
- l'istituzione, la chiusura o il trasferimento di dipendenze in genere o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione, la permuta e la vendita di immobili;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni propositive e consultive il Direttore Generale; partecipano inoltre il Responsabile o in sua assenza il Referente della funzione di Compliance di Gruppo, il Responsabile o il Referente della funzione di Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo e il Responsabile o il Referente della Revisione interna di Gruppo nelle sedute di presentazione di proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

La tabella che segue indica i membri del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Miccoli Mario	Presidente - Consigliere indipendente
Sbrizzi Nicola	Vice Presidente Vicario
Patuelli Antonio	Vice Presidente
Angelini Giordano	Consigliere Anziano
Anselmi Luca	Consigliere indipendente
Barrotta Pierluigi	Consigliere indipendente
Ceccuzzi Sergio	Consigliere
Morbidelli Alberto	Consigliere Indipendente
Sarti Giorgio	Consigliere

Italcredi Spa

Il Consiglio di Amministrazione di Italcredi Spa è attualmente composto da 5 consiglieri eletti dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dallo Statuto (ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto il Consiglio è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 8 membri).

Gli amministratori possono anche non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina da parte dell'assemblea e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea ai sensi del codice civile.

In linea con quanto previsto dalla Capogruppo, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, tenendo in debito conto la disponibilità di tempo, la natura dell'incarico e le caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono già per tempo esponenti.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che vengono ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per la legge sono in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge il Consiglio di Amministrazione:

- Assume la responsabilità delle scelte strategiche aziendali;
- Approva le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;

- Definisce la struttura organizzativa, assicurandosi che i compiti e le responsabilità siano formalizzati nel regolamento interno nonché allocati in modo chiaro e appropriato, e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;
- Determina un'articolazione delle deleghe dei poteri decisionali e di rappresentanza coerente con le linee strategiche e l'orientamento al rischio stabiliti e ne verifica l'esercizio;
- Si assicura che venga definito un sistema informativo completo e in grado di rilevare tempestivamente l'effettiva situazione aziendale;
- Si assicura che venga verificata periodicamente l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità del sistema dei controlli interni anche in relazione all'evoluzione dell'attività svolta;
- Adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;
- Approva l'acquisizione e la cessione di partecipazioni;
- Approva le nomine nelle cariche di Direttore Generale e del Vice Direttore Generale;
- Determina i criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati della Società e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni degli Organi di Vigilanza;
- Assume determinazioni in relazione alla sanzione disciplinare del licenziamento in riferimento al personale dipendente;
- Approva il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva;
- Approva i processi relativi all'erogazione del credito e ne verifica l'adeguatezza con cadenza periodica;
- Approva il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi;
- Verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato e completo;
- Approva il piano di continuità operativa e le successive modifiche a seguito di adeguamenti tecnologici ed organizzativi, accentuando i rischi non gestiti dal piano di continuità operativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie funzioni, ha inoltre il compito di assicurarsi della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

La tabella che segue indica i membri del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Savasta Roberto Salvatore	Presidente
Salerno Mario	Vice Presidente
Coppelli Pietro	Consigliere
Sarti Giorgio	Consigliere
Sbrizzi Nicola	Consigliere

Sorit Spa

Il Consiglio di Amministrazione di Sorit Spa è attualmente composto da 8 consiglieri eletti dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dallo Statuto (ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto il Consiglio è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 membri).

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea ai sensi del Codice Civile.

È causa di ineleggibilità alla carica di amministratore ovvero di decadenza dalla stessa anche la mancanza o la perdita dei requisiti prescritti dal DM 11 settembre 2000 n° 289, Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione di tributi e altre entrate di enti locali.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade. L'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori sono espressamente esonerati dal divieto di concorrenza regolato dall'articolo 2390 del codice civile e pertanto potranno mantenere ed assumere cariche di amministratori o Direttori Generali in altre società concorrenti.

In linea con quanto previsto dalla Capogruppo, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, tenendo in debito conto la disponibilità di tempo, la natura dell'incarico e le caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono già per tempo esponenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione sociale; esso può compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La tabella che segue indica i membri del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Patuelli Antonio	Presidente
Sarti Giorgio	Vice Presidente Vicario
Budassi Roberto	Consigliere
Callegari Gianluigi	Consigliere
Ravaglia Gianni	Consigliere
Rivalta Maurizio Romano	Consigliere
Sbrizzi Nicola	Consigliere
Zauli Andrea	Consigliere

Sifin Srl

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ed un massimo di nove membri, eletti, previa determinazione del loro

numero, per la prima volta nell'atto costitutivo, col quale saranno altresì attribuiti gli incarichi, e poi dall'assemblea.

I Consiglieri devono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario e debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

I Consiglieri, salvi i requisiti richiesti dalla legge, possono essere anche non soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea ai sensi del codice civile.

Alla sostituzione degli amministratori, che cessano per qualunque causa dal loro Ufficio, si procede a norma di legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori componenti il Consiglio, s'intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio e deve essere immediatamente convocata l'Assemblea per il suo rinnovo.

Al Consiglio di Amministrazione spettano l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

- la convocazione dell'assemblea dei soci e la formulazione delle proposte sopra le quali l'assemblea stessa sarà chiamata a deliberare;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- la deliberazione in merito a tutte le operazioni sociali previste dall'art. 2 dello Statuto e su tutte quelle altre che, quantunque non previste, servono anche indirettamente a compiere le operazioni ivi indicate;
- la deliberazione di ogni atto od operazione presso l'amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti ed in genere presso qualsiasi Istituto Pubblico o Privato;
- l'assunzione ed il licenziamento del personale della Società.

La tabella che segue indica i membri del Consiglio di Amministrazione e la carica ricoperta alla data della redazione del presente Progetto di governo societario.

Patuelli Antonio	Presidente
Sarti Giorgio	Vice Presidente
Boselli Pietro	Consigliere
Conti Andrea	Consigliere
Budassi Roberto	Consigliere
Poletto Giancarlo	Consigliere
Sbrizzi Nicola	Consigliere

6.5. Presidente del Consiglio di Amministrazione

I Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle banche e delle società del Gruppo sono nominati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Essi promuovono l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli amministratori e si pongono come interlocutori del Collegio Sindacale; sono inoltre chiamati ad assicurare una proficua e continua collaborazione tra i componenti del Consiglio stesso.

I Presidenti delle banche non hanno deleghe gestionali, ma solo la rappresentanza legale delle società. Solo in caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi di statuto, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore Generale e per quanto riguarda il Banco di Lucca, d'intesa con il Vice Presidente Vicario o, in sua assenza, il Vice Presidente, se eletto.

Con una modifica ai rispettivi Statuti, approvata dalle Assemblee degli azionisti svoltesi nel mese di aprile 2015 per le banche, ed il 30 settembre 2015 per Italcredi, sono stati precisati i limiti del ricorso a tale strumento ai casi eccezionali di comprovata necessità e di motivata urgenza e si è evidenziato che la relativa proposta debba provenire esclusivamente dal Direttore Generale.

Lo statuto della Sifin Srl non prevede il ricorso alle deliberazioni di urgenza del Presidente.

I Presidenti dei Consigli di Amministrazione garantiscono l'efficacia del dibattito consiliare e si adoperano affinché le deliberazioni alle quali giungono i Consigli siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, essi provvedono affinché:

- ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;
- la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, i Presidenti assicurano che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

I Presidenti assicurano inoltre che:

- il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- le Banche predispongano e attuino programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti del Consiglio.

6.6. Collegio Sindacale

La Cassa di Ravenna Spa e banche e società del Gruppo

Il Collegio Sindacale è l'organo con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. Quale organo con funzione di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni, ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e del Risk Appetite Framework, operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi, per la Capogruppo, delle società controllate, e per le società controllate con il corrispondente organo della capogruppo, in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza. A tal proposito, il Collegio Sindacale informa tempestivamente la Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazione della normativa.

Considerata la pluralità delle funzioni aziendali con compiti e responsabilità di controllo (Gestione Rischi di Gruppo, Compliance di Gruppo, Revisione interna di Gruppo), il Collegio è tenuto ad accertare l'efficacia di tali strutture e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Il Collegio Sindacale si avvale delle funzioni aziendali di controllo per svolgere le proprie verifiche e gli accertamenti necessari; a tal fine, riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali; le relazioni prodotte da tali funzioni devono essere trasmesse dai rispettivi responsabili anche al Collegio.

In ragione di tale stretto collegamento, il Collegio è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili di tali funzioni, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

Il Collegio Sindacale verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili e pone particolare attenzione al rispetto della regolamentazione relativa ai conflitti di interesse.

I controlli del Collegio Sindacale riguardano tutta l'organizzazione aziendale e includono verifiche su:

- sistemi e procedure (es. informativi e amministrativo-contabili)
- rami di attività (credito, finanza, ecc.)

- operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di business o geografiche, continuità operativa, *outsourcing*).

Spetta inoltre al Collegio Sindacale valutare l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

A fronte del riscontro di eventuali carenze e/o irregolarità, il Collegio provvede ad effettuare opportuna segnalazione al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione affinché adottino le idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla Banca.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Sono eletti inoltre 2 sindaci supplenti.

L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti. Nella Capogruppo i componenti del Collegio Sindacale vengono eletti su base di liste di candidati.

I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. A termini di legge, vengono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società. I componenti dei Collegi Sindacali della Cassa di Ravenna spa e della Banca di Imola spa, quali organi di società emittenti strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante sono assoggettati anche alla normativa Consob in materia di cumulo di incarichi.

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

I Collegi Sindacali della Cassa di Ravenna spa, della Banca di Imola spa, del Banco di Lucca e del Tirreno spa e di Italcrediti spa non possono svolgere la funzione di revisione legale, che deve essere affidata ad una Società di revisione indipendente esterna.

Ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati", entrato in vigore il 7 aprile 2010 anche Sorit Spa e Sifin Srl sono assoggettate alla medesima normativa in quanto controllate dalla Cassa di Ravenna Spa, considerata secondo tale nuova normativa ente di interesse pubblico.

Anche per Sorit Spa e Sifin Srl è statuita quindi l'obbligatorietà della revisione legale da parte di una società di revisione, non potendo più essere esercitata dal Collegio Sindacale.

Nell'approssimarsi della scadenza degli incarichi di revisione legale dei conti conferiti alla società di revisione Deloitte & Touche Spa per il novennio 2010-2018 dalla Cassa, dalla Banca di Imola Spa e dal Banco di Lucca e del Tirreno Spa e per il triennio 2016-2018 dalla Sorit Spa, nel mese di ottobre 2018 La Cassa di Ravenna Spa, in qualità di Capogruppo, ha avviato la procedura per la selezione del Revisore legale dei conti Unico di Gruppo per il novennio 2019-2027, in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, e Regolamento Europeo 537/2014, relativo agli enti di interesse pubblico e all'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico).

Il Consiglio della Cassa ha ritenuto che l'individuazione di un Revisore Unico costituisca un vantaggio per il Gruppo in termini di riduzione degli oneri amministrativi ed economici, di razionalizzazione del sistema complessivo di verifica esterna dei bilanci permettendo una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di revisione agevolando altresì l'assunzione di responsabilità da parte del revisore legale sull'intero Gruppo.

Nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento la Cassa ha ritenuto opportuno organizzare una procedura di selezione unica valevole per tutte le banche e le altre società controllate secondo le rispettive norme di riferimento.

Al termine della procedura di selezione, le assemblee ordinarie di tutte le banche e società del Gruppo svoltesi nel 2019 hanno deliberato di conferire alla società KPMG di Milano l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027.

I Collegi Sindacali delle banche e società del Gruppo non svolgono le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001, affidate ad un organo appositamente istituito, confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del 23 settembre 2013, alla luce delle nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006, in particolare del 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 in materia di sistema dei controlli interni (poi confluite nella circolare n. 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 3, per effetto dell'11° aggiornamento del 21 luglio 2015).

Le tabelle che seguono indicano la composizione dei Collegi Sindacali delle Società del Gruppo alla data della redazione del presente Progetto di governo societario:

La Cassa di Ravenna spa

Rogantini Picco Giuseppe	Presidente Collegio Sindacale
Contessi Luciano	Sindaco effettivo

Pasquali Paolo	Sindaco effettivo
Bucchi Davide	Sindaco Supplente
Gentile Gaetano	Sindaco Supplente

Banca di Imola spa

Pasquali Paolo	Presidente Collegio Sindacale.
Contessi Luciano	Sindaco effettivo
Bucchi Davide	Sindaco effettivo
Gentile Gaetano	Sindaco Supplente
Cagnina Roberto	Sindaco Supplente

Banco di Lucca e del Tirreno spa

Cagnina Roberto	Presidente Collegio Sindacale
Gentile Gaetano	Sindaco effettivo
Contessi Luciano	Sindaco effettivo
Bucchi Davide	Sindaco Supplente
Vistoli Emilio	Sindaco Supplente

Italcredi spa

De Maria Luciano	Presidente Collegio Sindacale
Pasquali Paolo	Sindaco effettivo
Lamma Valerio	Sindaco effettivo
Gentile Gaetano	Sindaco Supplente
Silvestroni Stefano	Sindaco Supplente

Sorit spa

Gentile Gaetano	Presidente Collegio Sindacale
Agnoletti Ubaldo	Sindaco Effettivo
Silvestroni Stefano	Sindaco Effettivo
Bucchi Davide	Sindaco Supplente
Rogantini Picco Giuseppe	Sindaco Supplente

Sifin Srl

Cagnina Roberto	Presidente Collegio Sindacale
Gentile Gaetano	Sindaco Effettivo
Bucchi Davide	Sindaco Effettivo
Rogantini Picco Giuseppe	Sindaco Supplente
Silvestroni Stefano	Sindaco Supplente

6.7. Ruoli chiave

I rigidi criteri di selezione e scelta di coloro che ricoprono ruoli chiave nell'organizzazione contribuiscono ad assicurare che la banca possa disporre nel continuo di risorse professionali adeguate alle dimensioni, complessità e prospettive del proprio business.

6.8. Direttore Generale

La Cassa di Ravenna Spa

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione; è capo degli uffici e del personale della società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, dirige e garantisce il coordinamento operativo aziendale del Gruppo al fine di attuare il disegno imprenditoriale unitario di Gruppo, esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi anche per quanto riguarda il Gruppo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea, sovrintende alla gestione aziendale, secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, dando le più opportune disposizioni per la realizzazione degli obiettivi della Cassa e del Gruppo, onde consentire a quest'ultima il perseguimento della sua missione e la massimizzazione della propria redditività.

Al Direttore Generale sono conferiti poteri in materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria.

Al Direttore Generale è attribuita da statuto la qualifica di "datore di lavoro" in attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" posta dal D.Lgs. 81/2008.

Con delibera del 19 giugno 2012 il Consiglio di Amministrazione ha assunto la determinazione di modificare ulteriormente l'art. 13.1 dello Statuto inserendo la previsione di verifica dell'adeguatezza delle esperienze culturali e professionali e dell'onorabilità del Direttore Generale in occasione della sua nomina ed inoltre all'art. 13.2 la lettera c) in forza della quale il Direttore Generale "assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi".

Inoltre, statutariamente, ha la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di sua competenza e per quelli delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, In particolare il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabili dal Consiglio di Amministrazione;
- b) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- c) assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi;
- d) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della società;
- e) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- f) propone l'erogazione del credito al Consiglio di Amministrazione per le decisioni di rispettiva competenza, provvedendo all'istruttoria dei relativi atti;
- g) provvede all'istruttoria di tutti gli atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti Organi deliberanti;
- h) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, e di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti;
- i) assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono inoltre attribuite al Direttore Generale le responsabilità di:

- comprendere tutti i rischi aziendali e, nell'ambito di una gestione integrata, le loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno;
- individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca;
- curare l'attuazione degli indirizzi strategici, del Risk Appetite Framework e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- definire e curare l'attuazione del processo di gestione dei rischi e in tale ambito:
 - o stabilire limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio, tenendo esplicitamente conto dei risultati delle prove di stress e dell'evoluzione del quadro economico;
 - o agevolare lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie di rischi ed estesa a tutta la banca, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di specifici programmi di formazione;

- stabilire le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi;
 - assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
 - esaminare le operazioni di maggior rilievo oggetto di parere negativo da parte della funzione di controllo dei rischi e, se opportuno, autorizzarle;
- definire e curare l'attuazione del processo per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati;
- definire e curare l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- definire e curare l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari, e curarne il loro costante aggiornamento;
- definire i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del Risk Appetite Framework;
- nell'ambito del Risk Appetite Framework, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizzare il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvedere a darne pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;
- porre in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e portare i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre e attuare i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- assicurare la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- assicurare una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di reporting;
- con riferimento al processo ICAAP, dare attuazione al processo curando che esso sia rispondente agli indirizzi strategici e al Risk Appetite Framework e che:
 - consideri tutti i rischi rilevanti;

- incorpori valutazioni prospettiche;
 - utilizzi appropriate metodologie;
 - sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne;
 - sia adeguatamente formalizzato e documentato;
 - individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali;
 - sia affidato a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la pianificazione;
 - sia parte integrante dell'attività gestionale.
- con riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approvare specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

Banca di Imola Spa

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale competono i poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione in materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria ed in forza dello statuto, oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi, assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; a quest'ultimo fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore Generale ha la qualifica di "datore di lavoro".

Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni; ad egli è demandata l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi.

Il Direttore Generale è il capo del personale ed a lui competono inerenti poteri organizzativi, gerarchici e disciplinari.

Per statuto inoltre ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti di sua competenza e per quelli delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Banco di Lucca e del Tirreno Spa

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni

nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Altre competenze, tra cui l'attribuzione della qualifica di "datore di lavoro" in attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" posta dal D.Lgs. 81/2008, sono affidate al Direttore Generale come specificamente dettagliato all'articolo 17 commi 2 e 3 dello statuto (allegato n° 3).

Italcredi Spa

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale.

Per statuto il Direttore Generale assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro; a quest'ultimo fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore Generale ha la qualifica di "datore di lavoro".

Ulteriori poteri non sono determinati dallo statuto ma possono essere conferiti per determinati atti o categorie di atti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Sorit Spa

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale esegue le deliberazioni degli Organi amministrativi, sovrintende al funzionamento della società con ogni responsabilità, a termini di legge, rilevante ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale ed a tutte le operazioni relative esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo.

Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

Altre competenze sono affidate al Direttore Generale come specificamente dettagliato all'articolo 20 dello statuto (allegato n° 5).

Sifin Srl

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e dell'onorabilità.

Il Direttore Generale è capo del personale della società; svolge i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti ordinari non di competenza del Consiglio di amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di

amministrazione. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

Il Direttore Generale assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; a tal fine, in attuazione della normativa in materia, è il "datore di lavoro".

Il Direttore Generale ha il potere di rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti delegati dal Consiglio di amministrazione e per quelli che rientrano nella sua competenza.

Il Direttore Generale può essere coadiuvato da uno o più Vice Direttori Generali ai quali può demandare anche in via continuativa particolari mansioni.

Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento dello stesso.

6.9. Sistema delle deleghe

I Consigli di Amministrazione delle banche e delle società del Gruppo sono investiti di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità dei rispettivi statuti sono riservati all'Assemblea dei Soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza dei Consigli di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine e le revocche nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale;
- la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la nomina dei responsabili delle funzioni di Revisione interna, di Compliance e di Gestione Rischi (Risk Management) previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati della Banca e/o della Società e del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

Gli Amministratori (individualmente) non sono titolari di deleghe gestionali. Non è prevista infatti, nelle banche e società del Gruppo la figura del Consigliere / Amministratore Delegato.

I Presidenti delle banche non sono titolari di deleghe gestionali.

Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'intesa con il Vice Presidente Vicario nello statuto del Banco di Lucca e del Tirreno Spa), può assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del solo Direttore Generale. In tale caso le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Le deleghe gestionali e di spesa dei Direttori Generali, dei Responsabili delle Funzioni e degli altri soggetti aziendali sono approvate, con delibera, dal Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio per la presa d'atto, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a 180 giorni.

6.10. Sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento (Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013) è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Il Gruppo Cassa di Ravenna si è dotato di un sistema di controlli interni adeguato alla dimensione ed alla complessità della propria attività, disciplinato anche da apposito Regolamento ("Regolamento sul Sistema dei Controlli interni aziendale e di Gruppo", allegato n° 16), volto a presidiare nel concreto i rischi della Banca e del Gruppo. Tale sistema vede il coinvolgimento degli organi collegiali, delle apposite funzioni di controllo interno, oltre all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ed è stato disegnato in modo da realizzare un presidio costante per l'identificazione, il governo ed il controllo dei rischi connessi alle attività svolte.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

- attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro il limite massimo accettato ("risk appetite", "risk tolerance", "risk capacity");
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che l'azienda sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle che costituiscono presupposto della responsabilità d'impresa ex d.lgs. 231/2001 e quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 231/2007);

- conformità delle operazioni con la legge e la normativa, anche di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

In considerazione del coinvolgimento nel Sistema dei controlli interni di molteplici soggetti e dell'assetto complessivo del Sistema dei controlli di gruppo, la Capogruppo ha emanato una Policy ("Regolamento di coordinamento tra gli Organi e le funzioni di controllo di Gruppo", allegato n° 25) che disciplina le modalità di coordinamento tra gli organi e le funzioni di controllo di Gruppo, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza vigenti. Si rimanda a tale documento per i necessari approfondimenti.

L'11° aggiornamento del 21 luglio 2015 della Circolare 285/2013, in attuazione dell'art. 52-bis del Tub, ha introdotto nel capitolo relativo al Sistema dei controlli interni (Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII) la disciplina relativa ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing). Le nuove disposizioni disciplinano gli aspetti di natura procedurale e organizzativa dei sistemi interni che le banche devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l'attività bancaria.

In adempimento di tali disposizioni il Consiglio di amministrazione della Capogruppo in data 28 luglio 2015 ha approvato il processo organizzativo interno di segnalazione delle violazioni, nonché individuato un Responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

Nel Sistema dei controlli interni sono coinvolti a vario titolo:

- Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001
- Funzione di Revisione interna di Gruppo
- Funzione di Gestione dei Rischi di Gruppo (Risk Management)
- Funzione di Compliance di Gruppo
- Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di Gruppo
- Revisione legale dei conti
- Comitati tecnico operativi
- Comitati endoconsiliari

6.11. Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001

La Cassa di Ravenna Spa e banche e società del Gruppo

Il decreto legislativo 231/2001 ha istituito una responsabilità amministrativa in capo alle società per eventuali comportamenti illeciti posti in essere da Esponenti Aziendali nell'interesse delle società stesse. Lo stesso decreto legislativo 231/2001 ha previsto l'esclusione della responsabilità della società nel caso in cui questa abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo (allegato n°8) e di gestione idoneo a prevenire i reati indicati nel decreto.

La Capogruppo e la banche e società del Gruppo si sono dotate del Modello Organizzativo previsto dalla normativa che deve essere puntualmente rispettato da tutti gli Esponenti Aziendali (Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Quadri direttivi e ogni altro Dipendente, inclusi i promotori finanziari esterni).

Presso ogni Banca e presso Italcresi spa, Sorit spa e Sifin Srl è stato inoltre costituito l'Organismo di Vigilanza, previsto dalla normativa e disciplinato da apposito regolamento (allegato n°8), non assegnando tale compito al Collegio Sindacale, per ulteriore prudenza ed efficienza dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di promuoverne il costante e tempestivo aggiornamento; esso è costituito in forma collegiale ed è composto da:

- il Responsabile dell'Ufficio Revisione interna-di Gruppo;
- un amministratore indipendente non esecutivo di una società del Gruppo;
- due membri, collaboratori continuativi della Capogruppo, che abbiano maturato esperienze in funzioni connesse al rispetto della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001).

Alla luce delle nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006, in particolare del 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 in materia di sistema dei controlli interni (ora confluite nella circolare n. 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 3, per effetto dell'11° aggiornamento del 21 luglio 2015), ove la Banca d'Italia, nello stabilire che l'Organo con funzione di controllo svolga, di norma, le funzioni dell'Organismo di vigilanza, ha previsto la possibilità di affidare tali funzioni ad un organo appositamente istituito a condizione di fornire adeguata motivazione di tale scelta, il Consiglio di Amministrazione della Cassa, con delibera del 23 settembre 2013, nel sottolineare i benefici derivati dall'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza dalla sua costituzione al fine prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, sostanziatosi anche in specifici ed assidui controlli sulle modalità con le quali il Modello Organizzativo viene efficacemente attuato nel contesto aziendale, ha deciso di mantenere l'attuale Organismo di Vigilanza, distinto dal Collegio Sindacale, intensificando, per quanto occorrer possa, il raccordo con le funzioni di conformità e di revisione interna nei termini indicati dalla Banca d'Italia.

6.12. Funzione di Revisione interna di Gruppo

Il Gruppo si è dotato di una funzione di Revisione Interna di Gruppo: Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno, Italcresi, Sorit e Sifin hanno provveduto ad esternalizzare alla Capogruppo la funzione di Revisione Interna nel rispetto della normativa vigente in materia di esternalizzazione di funzioni di controllo.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Funzione di Revisione Interna di Gruppo si avvale di un Referente presso ciascuna Banca o Società del Gruppo che ha esternalizzato la funzione presso la Capogruppo.

La funzione aziendale di controllo deputata ai controlli di terzo livello per il Gruppo è permanente, separata e indipendente dalle altre funzioni di controllo.

La Funzione di Revisione Interna di Gruppo ha l'obiettivo di verificare la costante funzionalità del Sistema dei Controlli interni aziendali e del Gruppo Bancario e di contribuire a garantire l'integrità nel tempo del patrimonio aziendale assicurando la sostanziale aderenza dei comportamenti amministrativi, contabili ed operativi al contesto normativo interno ed esterno di riferimento.

È coinvolta anche nel processo interno per la determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Per le attività e responsabilità di competenza dell'ufficio/funzione relativamente al processo ICAAP si rimanda al "Modello per il Governo del processo Raf/Icaap/Ilaap di Gruppo" parte sesta del Regolamento Interno dei Servizi (allegato n°15).

La Funzione di Revisione Interna di Gruppo è chiamata a:

- controllare in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi;
- valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi;
- formulare sulla base dei risultati dei propri controlli raccomandazioni agli Organi aziendali

In tale ambito, con cadenza annuale, la Funzione di Revisione Interna di Gruppo predispone:

- il programma di attività su base annuale in cui sono identificati e valutati i principali rischi delle varie attività e strutture aziendali e sono programmati i relativi interventi di gestione;
- il programma di attività su base pluriennale;
- una relazione dell'attività svolta, individuale e di Gruppo, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo e alle singole Società del Gruppo sia al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione;
- una relazione dell'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi dell'art.14 del Regolamento Congiunto.

Inoltre, con cadenza trimestrale, la Funzione di Revisione Interna di Gruppo predispone:

- la Relazione sull'attività svolta, individuale e di Gruppo;
- il tableau de bord di ogni singola Società e ogni eventuale documentazione richiesta dalla Vigilanza.

La funzione di Revisione interna di Gruppo, coerentemente con il piano di audit, ha le seguenti responsabilità:

- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di Gestione rischi di gruppo e di compliance; valuta l'efficacia del processo di definizione del Risk Appetite Framework, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al Risk Appetite Framework e la conformità di queste alle strategie approvate dagli organi aziendali;
- verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva:
 - o la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati;
 - o il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
 - o il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
 - o l'efficacia dei poteri della funzione di Gestione rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il Risk Appetite Framework delle operazioni di maggior rilievo;
 - o l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;
 - o l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit);
 - o la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "follow-up");
- effettua le verifiche di propria competenza con riferimento all'esternalizzazione del trattamento del contante;
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità;
- controlla regolarmente il piano aziendale di continuità. In tale ambito, prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. La Funzione di Revisione Interna controlla altresì i piani di continuità operativa dei fornitori di servizi e dei fornitori critici; essa può decidere di fare affidamento sulle strutture di controllo di questi ultimi se ritenute professionali e indipendenti quanto ai risultati dei controlli ed esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato alla normativa ed agli obiettivi e agli standard aziendali;
- qualora nell'ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, viene a conoscenza di criticità emerse durante

l'attività di revisione legale dei conti, si attiva affinché le competenti funzioni aziendali adottino i presidi necessari per superare tali criticità;

- con riferimento alla gestione dei rischi, valuta:
 - o l'organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di gestione dei rischi, anche con riferimento alla qualità e alla adeguatezza delle risorse a questa assegnate;
 - o l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;
 - o l'allineamento con le best practice diffuse nel settore.

Nello svolgimento dei propri compiti la Funzione di Revisione interna di Gruppo tiene conto di quanto previsto dagli standard professionali diffusamente accettati ed opera con integrità obiettività confidenzialità e competenza.

Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la Funzione di Revisione interna di Gruppo ha accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del Sistema dei Controlli Interni (ad es., dell'attività di elaborazione dei dati), la Funzione di Revisione interna deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti. La Funzione di Revisione interna di Gruppo è assegnata ad apposito Responsabile svincolato dai rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. Egli svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente, riferisce sugli esiti dell'attività direttamente al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza all'Alta Direzione con obiettività ed imparzialità e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

Il Responsabile della Funzione di Revisione interna di Gruppo partecipa come invitato al Comitato Rischi della Capogruppo e come componente al Comitato Nuovi Prodotti e Servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati.

Il Responsabile della Funzione:

- relaziona con cadenza almeno annuale il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale della Cassa sulle risultanze dell'attività svolta e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate. Il Responsabile della Revisione Interna di Gruppo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.
- relaziona con cadenza almeno annuale, direttamente o per il tramite del rispettivo Referente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale delle Società del Gruppo che hanno esternalizzato la Funzione in Capogruppo sulle risultanze dell'attività svolta presso tali società e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della funzione di Revisione Interna sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (“Regolamento della funzione di Revisione Interna di Gruppo”) (allegato n. 13).

La Capogruppo ha inoltre adottato (con delibera del CdA del 12 maggio 2014) il “Modello di Gruppo della Funzione di Revisione Interna di Gruppo per i controlli di terzo livello” (allegato n. 13), poi recepito da tutte le banche e società del Gruppo, per definire:

- le regole di governo e le linee guida nonché i principi ispiratori dell’attività di revisione interna;
- il posizionamento organizzativo della Funzione di Revisione Interna;
- i ruoli e responsabilità nell’ambito dell’attività di revisione interna;
- il processo adottato per lo svolgimento delle attività.

Il Modello, tra l’altro, descrive le modalità di coordinamento tra le funzioni e gli organi di controlli e i flussi informativi verso le altre Unità Operative e da e verso le Banche e Società del Gruppo.

6.13. Funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo

Il Gruppo si è dotato di una funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo accentrata: le Banche e le Società del Gruppo che hanno esternalizzato alla Capogruppo la funzione di Gestione dei Rischi sono:

- Banca di Imola;
- Banco di Lucca e del Tirreno;
- Italcredi;
- Sifin.

Per tali Banche e Società, la Funzione Risk Management di Gruppo svolge le medesime attività effettuate ai fini della gestione dei rischi della Capogruppo.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Funzione di Risk Management di Gruppo si avvale di un Referente presso ciascuna Banca o Società del Gruppo che ha esternalizzato la funzione di Risk Management presso la Capogruppo.

La Capogruppo deve svolgere sulle componenti del Gruppo il controllo tecnico operativo volto alla misurazione/valutazione dei complessivi rischi ai quali sono esposte le singole componenti del Gruppo ed il Gruppo nel suo insieme.

La Funzione di Risk Management di Gruppo rappresenta la funzione aziendale di controllo di secondo livello deputata alla gestione dei rischi della Banca e del Gruppo. Essa è permanente, separata e indipendente dalle altre funzioni di controllo.

La funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo assolve alla funzione di controllo dei rischi in modo completamente autonomo ed indipendente, e ha l’obiettivo di

collaborare alla definizione e all'attuazione del Risk Appetite Framework e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

La funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management) di Gruppo:

- è coinvolta nella definizione del Risk Appetite Framework, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del Risk Appetite Framework, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, si occupa dell'adeguamento di tali parametri;
- verifica l'adeguatezza del Risk Appetite Framework;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;
- è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi assicurando che siano sottoposti a backtesting periodici, che vengano analizzati un appropriato numero di scenari e che siano utilizzate ipotesi conservative sulle dipendenze e sulle correlazioni; nella misurazione dei rischi, tiene conto del rischio di modello e dell'eventuale incertezza nella valutazione di alcune tipologie di strumenti finanziari e fornisce adeguata informazione in merito al Direttore Generale;
- definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il Risk Appetite Framework, coordinandosi con la funzione di Compliance di Gruppo e con l'Area Risorse e Sistemi di Gruppo;
- definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione di Compliance di Gruppo e con il Direttore Generale;
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative;
- assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali;
- sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- fornisce pareri preventivi sulla coerenza delle operazioni di maggiore rilievo con il Risk Appetite Framework, acquisendo, se necessario, il parere delle altre funzioni coinvolte;
- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla Banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle diverse strutture in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;

- verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie;
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio; verifica l'evoluzione del rischio informatico, basandosi sui flussi informativi continui, e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT. I risultati sono documentati e rivisti almeno annualmente in rapporto ai risultati del monitoraggio;
- effettua le verifiche di propria competenza con riferimento all'esternalizzazione del trattamento del contante;
- verifica il rispetto dei limiti contrattuali nell'ambito del servizio delle gestioni patrimoniali;
- è coinvolta (e responsabile) nel processo ICAAP/ILAAP.

In merito al Piano di Risanamento:

- o coordina la stesura del Piano e la sua revisione periodica
- o identifica gli indicatori del Piano e propone le relative soglie, assicurandone nel tempo l'adeguatezza, l'efficacia e la coerenza con il Risk Appetite Framework;
- o ipotizza lo scenario di stress volto alla valutazione della consistenza e dell'efficacia delle opzioni di recovery e del corretto settaggio del sistema delle soglie per gli indicatori del Piano di Risanamento identificati;
- o identifica e valuta, con il supporto delle funzioni interne:
 - § la fattibilità e l'efficacia delle opzioni di recovery volte al risanamento della condizione di stress finanziario;
 - § le misure preparatorie per la corretta e tempestiva attivazione delle opzioni di recovery;
- o monitora gli indicatori del Piano, al fine di valutare la situazione economico/finanziaria del Gruppo e predisporre la reportistica periodica verso il Comitato Rischi e il Consiglio di Amministrazione con l'evidenza del posizionamento del Gruppo rispetto al sistema delle soglie definito;
- o al raggiungimento di almeno una soglia di alert o recovery, sollecita, per il tramite della Direzione Generale, la convocazione d'urgenza del Comitato Rischi e del Consiglio di Amministrazione;
- o in caso di dichiarazione dello stato di recovery, monitora l'esecuzione delle opzioni di recovery e il rientro degli indicatori del Piano di Risanamento entro le soglie previste, dandone informativa periodica al Comitato Rischi e al Consiglio di Amministrazione.

Con cadenza almeno annuale la Funzione predisponde una relazione dell'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia

alla Capogruppo che al Gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.

Inoltre presenta agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta in materia di servizi di investimento ai sensi dell'art.13 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia e riferisce, per quanto di competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

Con cadenza trimestrale, la Funzione predispone il tableau de bord di Gruppo che ha lo scopo di fornire agli Organi sociali un'adeguata conoscenza dei risultati dell'attività svolta e di eventuali disfunzioni riscontrate.

Il Responsabile della funzione di Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo partecipa come invitato al Comitato Rischi della Capogruppo e come componente al Comitato Crediti e Finanza, al Comitato Gestioni di Gruppo e al Comitato Nuovi Prodotti e Servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati.

Il Risk Manager svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente e riferisce degli esiti dell'attività direttamente al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza al Direttore Generale, con obiettività ed imparzialità.

Nello specifico il Risk Manager:

- relaziona con cadenza almeno annuale il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale della Cassa sulle risultanze dell'attività svolta e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate. Il Risk manager partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.
- relaziona con cadenza almeno annuale, direttamente o per il tramite del rispettivo Referente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale delle banche e società che hanno esternalizzato alla Capogruppo la funzione di Gestione dei Rischi sulle risultanze dell'attività svolta presso tali società e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate.

Il Risk Manager comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, alla Revisione interna, al Direttore Generale, alla Funzione di Compliance di Gruppo ed al Presidente del Collegio Sindacale della Capogruppo e delle Banche e Società del Gruppo eventuali gravi violazioni del rispetto delle politiche di assunzione dei rischi o superamenti dei coefficienti patrimoniali previsti dalla normativa interna e dalle Istruzioni di Vigilanza.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della funzione Risk Management di Gruppo sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ("Regolamento della funzione Risk Management di Gruppo") (allegato n. 26).

La Capogruppo ha inoltre adottato (con delibera del CdA del 12 maggio 2014) il “Modello di Gruppo della Funzione Risk Management per la gestione dei rischi” (allegato n. 26), poi recepito da tutte le banche e società del Gruppo, che definisce:

- le regole di governo e le linee guida per la gestione dei rischi da adottare nell’ambito del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna;
- le modalità di gestione dei rischi e le disposizioni di carattere organizzativo e funzionali propedeutiche a sviluppare una adeguata gestione dei rischi nell’ambito del Gruppo nel rispetto tuttavia delle singole specificità in capo alle singole Società appartenenti al medesimo.

Il Modello, tra l’altro, descrive i flussi informativi verso le altre Unità Operative e da e verso le Banche e Società del Gruppo.

6.14. Funzione di Compliance di Gruppo

La Funzione di Compliance di Gruppo, quale unità organizzativa di controllo di secondo livello, ha l’obiettivo di valutare e monitorare, nell’ambito di ciascuna Società del Gruppo rientrante nel perimetro di applicazione del Modello di Compliance, il rischio di non conformità alle norme, al fine di tutelare il Gruppo dal rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi o regolamenti) e di autoregolamentazione (es: statuto e codice etico); la funzione di Compliance predispone anche la “mappatura” dei principali rischi di non conformità a cui sono esposte le Banche e Società del Gruppo.

A tal proposito, Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno, Italcredì, Sorit e Sifin hanno provveduto ad esternalizzare alla Capogruppo la funzione di conformità nel rispetto della normativa vigente in materia di esternalizzazione di funzioni di controllo.

Per tali Banche e Società, che provvedono alla nomina di un Referente interno della Funzione di Compliance di Gruppo, la stessa sovrintende all’intero processo di gestione del rischio di non conformità sulla base di espressi contratti di esternalizzazione.

La Funzione di Compliance di Gruppo presiede alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l’attività del Gruppo e verifica che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. I principali compiti che la funzione è chiamata a svolgere riguardano:

- supporto alle strutture aziendali nella definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità alle norme;
- individuazione di procedure idonee a prevenire il rischio di non conformità, con la possibilità di richiederne l’adozione, e verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;

- identificazione nel continuo delle norme applicabili alla Banca e misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte;
- verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure operative e commerciali) per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- coinvolgimento nella valutazione della conformità alla regolamentazione per tutti i progetti innovativi che la Banca intende intraprendere (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi, l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati) che la Banca/ Società intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere sia in relazione alle diverse attività svolte dalla Banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;
- consulenza agli Organi di Vertice e alle strutture interessate in tutte le in cui assume rilievo il rischio di non conformità alle norme;
- diffonde una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme, collaborando con la funzione di Gestione del Personale all'istituzione di canali di comunicazione e strumenti di formazione efficaci, identificando i fabbisogni formativi relativi alle materie di competenza e, se del caso, predisponendo i contenuti delle iniziative di formazione per tutte le risorse del Gruppo.

Con cadenza almeno annuale, il Responsabile della Funzione di Compliance di Gruppo presenta agli Organi aziendali della Cassa e delle altre Banche e Società del Gruppo rientranti nel perimetro di applicazione del Modello di Compliance, direttamente o per il tramite del Referente di Compliance:

- il programma di attività su base annuale in cui sono identificati e valutati i principali rischi di non conformità e sono programmati i relativi interventi di gestione
- una relazione sull'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati, con riferimento sia alla Capogruppo che al gruppo bancario nel suo complesso, e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione; la relazione fa inoltre riferimento alle attività svolte in materia di servizi di investimento ai sensi dell'art.13 del Regolamento Congiunto;

Riferisce inoltre agli Organi aziendali per quanto di propria competenza in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni.

Con cadenza trimestrale, la Funzione predispone il tableau de bord di Gruppo e, periodicamente, i report di propria competenza previsti o richiesti dall'Autorità di Vigilanza.

Alla funzione è assegnata, altresì, la funzione Antiriciclaggio della Capogruppo e delle Banche e Società del Gruppo che hanno esternalizzato alla Cassa la Funzione. In questa

La funzione è deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ed a promuovere l'adozione di adeguate misure organizzative, con compiti anche di indirizzo e coordinamento di Gruppo. La funzione stessa collabora anche all'addestramento e formazione del personale con iniziative tese a favorire l'individuazione delle operazioni sospette e di attività potenzialmente connesse al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

La funzione ha accesso a tutte le attività nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei compiti.

La Funzione di Compliance di Gruppo, autonoma ed indipendente, è collocata in staff al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Essa è assegnata ad un Responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili delle singole aree operative. La nomina del Responsabile della Funzione di Compliance di Gruppo è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il Collegio Sindacale.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Funzione di Compliance di Gruppo si avvale:

- di un Referente di Compliance presso ciascuna Società del Gruppo rientrante nel perimetro di applicazione del Modello di Compliance (Attività di Compliance);
- di un Referente Antiriciclaggio presso ciascuna Società del Gruppo che ha esternalizzato presso la Cassa la funzione antiriciclaggio (Attività di Antiriciclaggio).

Per lo svolgimento dell'attività di propria competenza, la Funzione di Compliance di Gruppo può avvalersi temporaneamente del personale di altre strutture del Gruppo.

Fa capo al Responsabile della Funzione di Compliance di Gruppo anche la gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria e con le altre Autorità competenti per le indagini penali e gli accertamenti tributari su soggetti che sono ovvero sono stati clienti della Cassa.

In caso di comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria e dalle altre Autorità competenti che riguardano gli Esponenti Aziendali della Cassa, dovranno essere tempestivamente informati per iscritto, se consentito dalla richiesta ricevuta, il Presidente ed il Direttore Generale e la risposta dovrà essere preventivamente vistata sempre dal Presidente e/o dal Direttore Generale.

Il Responsabile della funzione di Compliance di Gruppo partecipa come invitato al Comitato Rischi della Capogruppo e come componente al Comitato Nuovi Prodotti e Servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della funzione Compliance di Gruppo sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (allegato n° 9).

La Capogruppo ha inoltre adottato (con delibera del CdA del 12 maggio 2014) il “Modello per la Gestione del Rischio di non Conformità del Gruppo La Cassa di Ravenna” (allegato n. 9), poi recepito da tutte le banche e società del Gruppo, che definisce:

- le regole di governo e le linee guida per la gestione dei rischi di non conformità da adottare nell’ambito del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna;
- le modalità di gestione del rischio di non conformità e le disposizioni di carattere organizzativo e funzionali propedeutiche a sviluppare un’adeguata gestione dei rischi di non conformità nell’ambito del Gruppo bancario nel rispetto delle specificità proprie delle singole Banche/ Società appartenenti al medesimo.

Il Modello prevede:

- il presidio diretto delle aree normative a maggior rischio di non conformità da parte della Funzione di Compliance;
- il presidio delle restanti aree normative, per il tramite dei Presidi Specializzati competenti per materia già presenti all’interno della Banca.

Il funzionamento di detto Modello presuppone uno stretto coordinamento tra la Funzione di Compliance di Gruppo e i Presidi Specializzati esistenti all’interno del Gruppo, al fine di garantire alla Funzione di Compliance la conoscenza dei rischi inerenti le normative attribuite ai Presidi nonché delle attività poste in essere da quest’ultime a mitigazione dei rischi medesimi.

Al fine di dare compiuta attuazione al Modello, il Consiglio di amministrazione della Capogruppo (con delibera del 13 ottobre 2014) ha approvato il Regolamento delle “Politiche di collaborazione - Funzione di Compliance di Gruppo e Presidi Specializzati” e, con delibera del 10 novembre 2016, la “Politica di Gruppo per la gestione del Rischio di non conformità alle normative di natura fiscale”, estesi a tutte le Banche e Società del Gruppo, volti a regolamentare l’attività di presidio delle aree normative demandate ai Presidi Specializzati, i flussi informativi attesi da e verso la Funzione di Compliance (da attivarsi sulla base di modalità e tempistiche definite), nonché gli obblighi delle Parti (allegati n. 27 e n. 31).

6.15. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di Gruppo

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è il Responsabile dell’Ufficio Contabilità, Bilancio e Fiscalità anche di Gruppo, nominato come previsto dall’articolo 8.2 dello statuto dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo La Cassa di Ravenna in data 12 luglio 2010 che gli ha attribuito i poteri indicati nella delibera.

Il Dirigente Preposto relaziona almeno semestralmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione relativamente all’adeguatezza dei processi amministrativo-contabili.

Fornisce e sottoscrive tutte le relazioni mensili e periodiche che vengono portate all’esame del Consiglio.

6.16. Revisione legale dei conti

La normativa in materia di revisione legale dei conti è stata riformata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

Alle banche del Gruppo trova applicazione anche il Regolamento Europeo 537/2014, relativo agli enti di interesse pubblico e all'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico.

Al revisore legale compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Allo stesso spetta, inoltre, di verificare se il bilancio di esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano. Esprime inoltre con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

La revisione legale dei conti è svolta presso tutte le banche e le società del Gruppo da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali.

Le assemblee ordinarie di tutte le banche e società del Gruppo svoltesi nel 2019 hanno deliberato di conferire alla società KPMG di Milano l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027.

6.17. Comitati

Del Sistema dei Controlli Interni fanno parte integrante i Comitati di Gruppo tecnico-operativi istituiti dal Consiglio di Amministrazione al fine di rendere più efficace l'attività di direzione, coordinamento e controllo della Capogruppo. Negli stessi sono coinvolte oltre alle funzioni di Direzione Generale quelle pertinenti agli specifici settori interessati.

Delle decisioni e dei lavori dei Comitati viene data ampia ed esaustiva tempestiva relazione al Consiglio di Amministrazione delle Banche del Gruppo.

In particolare si tratta dei:

COMITATO CREDITI E FINANZA DI GRUPPO

Composto da:

- Direttore Generale della Capogruppo, con funzioni di Presidente;
- Vice Direttore Generale Vicario della Capogruppo;
- Responsabile dell'Area Crediti della Capogruppo o suo sostituto/designato;
- Responsabile dell'Area Commerciale della Capogruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Ufficio Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo o suo sostituto/designato;
- Responsabile dell'Area Finanza di Gruppo o suo sostituto/designato

Il Comitato ha natura consultiva sulla valutazione del portafoglio crediti e sull'andamento di fidi particolarmente rilevanti.

Il Comitato per il suo ruolo e responsabilità sulla valutazione e monitoraggio del rischio di liquidità, deve fare riferimento alla policy/circolare: "Manuale delle strategie e dei processi per la gestione della Liquidità" che viene rivista e aggiornata con cadenza almeno annuale dall'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo.

Nell'ambito delle analisi svolte durante le riunioni del Comitato possono emergere indicazioni da sottoporre alla Direzione, al fine di proporre in Consiglio di Amministrazione limiti operativi sui rischi.

Relativamente alla parte crediti, i compiti del Comitato sono:

- l'attività di esame e definizione della composizione del portafoglio crediti;
- la formulazione degli indirizzi del portafoglio crediti, fornendo indicazioni relativamente a:
 - settori di impiego;
 - piano di sviluppo degli impieghi;
 - frazionamento dei rischi;
 - durata degli impieghi e bilanciamento delle scadenze.
- la formulazione di un parere di merito su posizioni di rischio di particolare importanza sia per l'entità degli affidamenti concessi o da concedere, sia per la presenza di elementi di valutazione complessi;
- la formulazione di un parere di merito su affidamenti di particolare rilevanza da passare a incaglio, sofferenza o da riportare in bonis;
- la definizione degli indirizzi di Gruppo in materia di concessione e gestione del credito e l'esercizio dell'attività di coordinamento e monitoraggio sulle banche del Gruppo;
- la verifica periodica, in occasione delle delibere di conferma e comunque almeno annuale, dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei Grandi Rischi e soggetti collegati della Banca di Imola;
- la verifica periodica, in occasione delle delibere di conferma e comunque almeno annuale, dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei Grandi Rischi e soggetti collegati del Banco di Lucca;
- l'esame dell'elenco dei Grandi Rischi della Banca di Imola al fine di un monitoraggio degli accordati;
- l'esame dell'elenco dei Grandi Rischi del Banco di Lucca al fine di un monitoraggio degli accordati.

In relazione all'Area Finanza, il Comitato ha natura deliberativa, nei limiti delle vigenti autonomie deliberate dal Consiglio di Amministrazione, e solamente propositiva per le attività escluse dalle autonomie.

In particolare, il Comitato è tenuto a:

- definire le strategie generali di investimento, basandosi su analisi di scenario che considerino le aspettative sull'evoluzione dei mercati, la propensione al rischio del Gruppo e delle singole Banche, le aspettative della clientela, il rischio connesso a ciascun scenario;
- decidere il posizionamento sui mercati finanziari (relativamente al portafoglio titoli e alla tesoreria di ciascuna banca del Gruppo);
- definire gli indirizzi relativi alla struttura patrimoniale per il mantenimento dell'equilibrio finanziario delle Banche (Asset & Liability Management);
- proporre limiti operativi per l'assunzione dei rischi di mercato a breve e a lungo termine coerentemente con gli obiettivi di rendimento (profilo rischio - rendimento);
- definire le variazioni da apportare sui tassi di raccolta e di impiego;
- costituire una occasione per esercitare l'attività di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della Capogruppo, da realizzarsi attraverso il dialogo, il confronto e l'indirizzamento, con successiva verifica dei risultati;
- discutere specifiche iniziative.

COMITATO GESTIONI DI GRUPPO

Composto da:

- Direttore Generale della Capogruppo o Vice Direttore Generale Vicario della Capogruppo;
- Responsabile dell'Ufficio Gestioni Patrimoniali della Capogruppo o suo sostituto/designato;
- Responsabile dell'Area Commerciale della Capogruppo o suo sostituto/designato;
- Responsabile dell'Area Finanza di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Ufficio Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo o suo sostituto/designato;

Il Comitato Gestioni definisce le linee strategiche delle linee di gestione del Gruppo, nel rispetto delle indicazioni della CONSOB e dei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare è tenuto a:

- definire le strategie generali di investimento, basandosi su analisi di scenario che considerino le aspettative sull'evoluzione dei mercati, la propensione al rischio, le aspettative della clientela, il rischio connesso a ciascun scenario;

- formulare previsioni economiche sulla base delle quali stabilire le linee strategiche (limiti, composizione, rischio e rendimento tendenziale) delle varie linee di gestione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo l'introduzione di nuove linee di gestione ovvero di servizi correlati;
- costituire una occasione per esercitare l'attività di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della Capogruppo, da realizzarsi attraverso il dialogo, il confronto e l'indirizzamento, con successiva verifica dei risultati;
- discutere specifiche iniziative.

COMITATO NUOVI PRODOTTI E SERVIZI, NUOVE ATTIVITA' E INGRESSO IN NUOVI MERCATI

E' una struttura collegiale presieduta dal Direttore Generale o dal Vice Direttore Generale (in sua sostituzione) della Capogruppo e vi partecipano:

- il Direttore Generale della Capogruppo;
- il Vice Direttore Generale Vicario della Capogruppo;
- il Responsabile dell'Area Amministrativa di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Area Crediti di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Area Commerciale della Capogruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Area Finanza di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Area Risorse e Sistemi di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Ufficio Gestione Rischi (Risk Management) di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Ufficio Studi Pianificazione e Controllo di Gestione di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Ufficio Compliance di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Ufficio Revisione interna di Gruppo o suo sostituto/designato;
- il Responsabile dell'Ufficio Sviluppo e Marketing di Gruppo o suo sostituto/designato.

Il Comitato valuta le proposte di nuovi prodotti e servizi e l'avvio di nuove attività oltre che l'inserimento in nuovi mercati, verificando preventivamente tutti i rischi insiti in tali attività, al fine di rendere sempre completo, adeguato, funzionale ed affidabile il controllo di ogni rischio, nel rispetto delle indicazioni della Banca d'Italia.

Ai sensi della Circolare 285 del 17/12/2013 - 11° aggiornamento del 21 luglio 2015, Capitolo 3, in data 21 maggio 2014 il Consiglio di amministrazione della Capogruppo, su proposta del Direttore Generale, ha approvato il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati, formalizzato in apposito Regolamento

interno, applicabile e diffuso, per quanto di competenza, a tutti gli Organi ed a tutte le Unità Organizzative della Banca e delle Società del Gruppo.

Il Comitato ha anche funzioni di supporto nella definizione delle strategie di penetrazione in nuovi mercati e di verifica della corretta applicazione delle linee guida fornite dal C.d.A. della Capogruppo, assicurando una visione integrata dei profili di rischio complessivi assunti dalle banche e dalle altre società del Gruppo.

In particolare il Comitato:

- valuta che il prodotto possa rientrare all'interno della definizione di "Nuovo prodotto/servizio";
- valuta la coerenza del "Nuovo prodotto/servizio" con la mission aziendale;
- analizza i rischi derivanti dalle nuove operatività e la coerenza dei rischi individuati dalle Funzioni di Controllo, ciascuna per la propria competenza, con il livello di rischio accettato (risk appetite) ;
- valuta la coerenza del "Nuovo prodotto/servizio" con gli obiettivi previsti nel piano industriale approvato e relativa convenienza economico-patrimoniale;
- valuta l'identificazione delle Unità Organizzative, parti esterne o terzi da coinvolgere nel successivo processo di realizzazione;
- valuta con particolare coinvolgimento dell'Ufficio Organizzazione e IT di Gruppo gli impatti derivanti dalla proposta del nuovo prodotto;

L'attuazione delle decisioni prese in sede di Comitato è affidata, per competenza, alle Funzioni di Gruppo coinvolte.

I risultati del comitato vengono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo anche a corredo di specifiche delibere ai nuovi prodotti e servizi e nuovi mercati. Si provvede ad un regolare flusso informativo agli organi aziendali, in particolare alle Funzioni di Controllo.

6.18. COMITATI ENDOCONSILIARI

COMITATO RISCHI (solo per la Capogruppo)

Il Comitato ha la funzione di supportare l'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni, ponendo particolare attenzione per tutte le attività strumentali e necessarie affinché lo stesso possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF ("risk appetite framework") e delle politiche di governo dei rischi.

Il Comitato è composto da 3 a 5 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, scelti fra i Consiglieri di amministrazione in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie in materia di rischio e gli orientamenti ai vari profili di rischio della banca e del Gruppo.

Il Comitato si riunisce con cadenza periodica, di norma ogni tre mesi, e comunque prima delle sedute del Consiglio di amministrazione che prevedono all'ordine del giorno l'approvazione della determinazione ed aggiornamento del RAF ("Risk Appetite Framework"), delle politiche di governo dei rischi, l'esame delle Relazioni annuali e dei Piani di attività delle Funzioni Aziendali di Controllo, nonché l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato e l'esame della relazione semestrale. Viene inoltre convocato ogniqualvolta si verificano circostanze che richiedano tempestività di indagini o approfondimenti.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età – con preavviso di almeno tre giorni, a mezzo e-mail, fax o raccomandata, dando notizia degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza può essere convocato con preavviso di 24 ore.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificate tali condizioni, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario.

Ai lavori del Comitato partecipa almeno un componente del Collegio Sindacale. A tal fine l'avviso di convocazione è trasmesso anche al Presidente del Collegio Sindacale.

Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle adunanze i membri dell'Alta Direzione, il Responsabile della Funzione di Compliance, Il Responsabile della Funzione di Internal Audit, il Responsabile della Funzione di Risk Management, i responsabili di altre funzioni aziendali, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

Relativamente alle tematiche di utilizzo dei principi contabili e di bilancio, possono essere, altresì, invitati alle riunioni esponenti della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Cassa in data 29 maggio 2017 (Allegato n°30).

COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (solo per la Capogruppo)

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali, le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati sono approvate, sia nel caso di maggiore che di minore rilevanza (eccetto le operazioni di importo esiguo e le "operazioni escluse"), previo parere motivato obbligatorio del "Comitato Amministratori Indipendenti", coinvolto anche nella fase di pre-delibera.

Il Comitato Amministratori Indipendenti è composto da tre membri del Consiglio di amministrazione scelti tra quelli provvisti dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 7.1 dello Statuto sociale. Il Comitato, all'atto della sua costituzione, nomina il Presidente del Comitato stesso, al quale spetta il compito di coordinarne attività e svolgimento delle riunioni. Una volta

ricevuta l'informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto della delibera, il Presidente convoca la riunione del Comitato.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni di competenza assembleare, il Comitato deve essere coinvolto anche nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il Comitato è convocato presso la sede sociale dal Presidente del Comitato stesso in tempo utile per elaborare il parere di sua competenza. La convocazione avviene con modalità informatiche o a mezzo fax con un preavviso di 2 giorni, ovvero di 1 giorno in caso di urgenza.

Ai fini della redazione del parere, i componenti del Comitato non hanno l'obbligo di incontrarsi fisicamente nello stesso luogo. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante utilizzo di sistemi di video o tele-conferenza.

L'attività svolta dal Comitato è documentata esclusivamente dal parere congiunto reso dai componenti del Comitato.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Cassa in data 13 maggio 2016 (Allegato n°28).

6.19. Sistema di Incentivazione e Remunerazione

Gli statuti delle banche e delle società del Gruppo richiamano le norme del codice civile in materia di remunerazione degli amministratori, che attribuiscono all'Assemblea la competenza a determinare i compensi spettanti ai membri degli Organi Amministrativi, alla luce delle indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento, promuovendo criteri di eticità e trasparenza nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni emanate dall'Autorità di Vigilanza, ed attribuiscono al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la competenza per la determinazione dei compensi stabiliti per gli amministratori investiti di particolari incarichi (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente e Consigliere Anziano). È previsto inoltre il rimborso delle eventuali spese sostenute nello svolgimento dell'incarico.

I Consigli di Amministrazione delle Banche e delle Società appartenenti al Gruppo Bancario stabiliscono per il personale gli obiettivi quantitativi di performance secondo modalità e termini comunque approvati anche dalla Capogruppo.

Per la determinazione dei criteri dei compensi le Assemblee di tutte e tre le Banche del Gruppo hanno approvato, per quanto compatibile, il Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori esterni non legati alle banche da rapporti di lavoro subordinato, approvato dalla Capogruppo e

aggiornato, da ultimo, con delibera dell'assemblea ordinaria del 12 aprile 2019 (allegato n. 12).

Tali politiche di remunerazione sono adottate dal Gruppo Bancario al fine di assicurare una politica equilibrata dei compensi nelle sue diverse componenti in coerenza con la sana e prudente gestione del Gruppo ed in conformità di quanto stabilito dalle nuove Disposizioni di Vigilanza per le banche in tema di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, inserite nella circolare 285 del 17 dicembre 2013, e da ultimo aggiornate a seguito dell'emanazione del 25° Aggiornamento del 23 ottobre 2018, che ha provveduto ad adeguare la previgente disciplina agli "Orientamenti su sane politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull'informativa ai sensi dell'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013", emanati dall'EBA il 27 giugno 2016 (ABE/GL/2015/22) nonché ad altri indirizzi definiti nelle sedi internazionali nella medesima materia (es. "Supplementary Guidance to the FSB Principles and Standards on Sound Compensation Practices" emanate dal FSB a marzo 2018).

La remunerazione degli esponenti aziendali non presenta componenti legate ai risultati aziendali, in linea con la natura non esecutiva degli incarichi e con espressa previsione presente negli statuti di tutte le banche è espressamente sancito il divieto di riconoscimento di remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari.

6.20. Flussi informativi

La Capogruppo ritiene che efficaci flussi informativi interni costituiscano un elemento fondamentale dell'organizzazione e del governo societario della banca, non soltanto perché questi consentono un corretto adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente, ma anche al fine di una funzionale attività del Consiglio di Amministrazione nonché di un efficiente raccordo tra i due Organi. La circolazione di informazioni tra gli Organi Sociali e all'interno degli stessi rappresenta inoltre la condizione fondamentale affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.

Tali esigenze sono coerenti con le previsioni civilistiche in tema di: competenza esclusiva degli amministratori per la gestione aziendale; dovere di "agire in modo informato"; informativa periodica al Consiglio di Amministrazione da parte degli Organi Delegati; diritto degli Amministratori di avere dagli Organi Delegati informazioni sulla gestione della società.

La Capogruppo, tenuto conto anche delle previsioni del Regolamento delle attività di Gruppo, ha definito i flussi informativi di Gruppo, attraverso la formalizzazione del regolamento relativo ai flussi informativi del Gruppo La Cassa di Ravenna che individua i soggetti tenuti a fornire periodicamente adeguata informativa, anche su specifica richiesta, e descrive inoltre la circolazione delle informazioni tra gli Organi con funzione di supervisione strategica, di

gestione e di controllo sia all'interno che tra la Capogruppo, le Banche e le Società del Gruppo (allegato n° 14).

Il Regolamento è adottato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, anche nella sua qualità di Capogruppo ai fini e per gli effetti di cui al Titolo IV, Capitolo 3, delle "Disposizioni di Vigilanza per le banche" emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare 285 del 17 dicembre 2013, in materia di sistema dei controlli interni, ed al Titolo IV, Capitolo 1, delle medesime Disposizioni, in materia di Governo societario.

Il documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, e recepito dai Consigli di Amministrazione delle Banche e Società del Gruppo.

In particolare il Regolamento descrive la circolazione di informazioni tra i seguenti organi e funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo delle Banche e Società del Gruppo:

- **Organi e Funzioni di Supervisione Strategica e di Gestione**
 - Consiglio di Amministrazione;
 - Direttore Generale.
- **Comitati consultivi interni di Gruppo**
 - Comitato Crediti e Finanza;
 - Comitato Gestioni di Gruppo;
 - Comitato nuovi prodotti e servizi, nuove attività e ingresso in nuovi mercati;
- **Comitati endoconsiliari**
 - Comitato Rischi (previsto solo per la Capogruppo);
 - Comitato Amministratori Indipendenti (previsto solo per la Capogruppo).
- **Organi di Controllo**
 - Collegio Sindacale;
 - Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;
- **Funzioni di Controllo**
 - Revisione Interna di Gruppo;
 - Risk Management di Gruppo;
 - Compliance di Gruppo;
 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di Gruppo.

7. Diritti degli azionisti

7.1. Diritti degli azionisti e altre informazioni

Oltre a quelle di legge, le principali norme che regolano i diritti degli azionisti sono contenute nello Statuto sociale. Sul sito Internet di tutte le banche e società del Gruppo sono pubblicate le informazioni societarie di maggiore rilievo oltre che i risultati delle assemblee.

7.2. Diritto di recesso

In tutte le banche e società del Gruppo il socio può recedere, per tutte o parte delle proprie azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita a un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

8. Struttura finanziaria

8.1. Struttura e aumenti di capitale sociale

La Cassa di Ravenna Spa

Il capitale sociale della Capogruppo è di 343.498.000,00 euro suddiviso in 29.110.000,00 azioni ordinarie del valore nominale di 11,80 euro ciascuna. Esso è interamente sottoscritto e versato.

Per quanto riguarda la compagine societaria, la stessa, alla data del 12 aprile 2019, era costituita da oltre 24.000 soci, di cui uno solo, l'ente conferente Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (titolare di 14.479.655 azioni pari al 49,74 % del capitale), intestatario di una partecipazione superiore al 2% del capitale stesso.

Dalla data della sua costituzione la Cassa di Ravenna Spa ha effettuato le seguenti operazioni sul capitale:

- in data 16 settembre 1992 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da lire 150.000.000.000 a lire 180.000.000.000 offerto in sottoscrizione al pubblico previa esclusione del diritto di opzione.

Tale aumento del capitale, con le relative modalità di esecuzione, è stato effettuato in attuazione del progetto di ristrutturazione della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa e finalizzato all'allargamento dell'azionariato. Al fine di realizzare tale scopo è stato escluso il diritto di opzione spettante all'unico azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Al

termine dell'operazione la quota di partecipazione al capitale sociale intestata alla Fondazione è scesa dal 100% all'83,33%.

- in data 20 dicembre 1994 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da lire 180.000.000.000 a lire 196.100.000.000. Al termine dell'operazione la quota di partecipazione al capitale sociale intestata alla Fondazione è scesa dal 83,33% al 79,30%;

- in data 19 febbraio 2000 con delibera dell'assemblea straordinaria di conferimento al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile della facoltà di aumento del capitale sociale da lire 196.100.000.000 a lire 291.100.000.000;

- in data 15 settembre 2000 con delibera del Consiglio di Amministrazione aumento di capitale sociale da lire 196.100.000.000 a lire 231.100.000.000 (prima tranche dell'operazione deliberata il 19 febbraio 2000);

- in data 30 aprile 2001 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da lire 231.100.000.000 a lire 232.685.438.440 e ridenominazione in 120.172.000 euro;

- in data 19 settembre 2002 con delibera del Consiglio di Amministrazione aumento di capitale sociale da euro 120.172.000,00 a euro 151.372.000,00 (seconda tranche dell'operazione deliberata il 19 febbraio 2000). Al termine dell'operazione la quota di partecipazione al capitale sociale della Fondazione Casa di Risparmio di Ravenna è scesa dal 79,30% all'attuale 49,74%;

- in data 30 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da 151.372.000,00 euro a 174.660.000,00 euro, aumento gratuito mediante variazione del valore nominale di ciascuna azione da 5,20 euro a 6,00 euro autorizzato dalla Banca di Italia con provvedimento del 3 marzo 2009;

- in data 13 marzo 2017 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento gratuito del capitale sociale da 174.660.000,00 euro a 343.498.000,00 euro, mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da 6,00 euro a 11,80 euro autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 13 gennaio 2017.

Banca di Imola Spa

Il capitale sociale della controllata Banca di Imola spa è di 56.841.267,00 euro suddiviso in 8.120.181 azioni ordinarie del valore nominale di 7,00 euro ciascuna. Esso è interamente sottoscritto e versato.

Per quanto riguarda la compagine sociale, la stessa alla data dell'11 aprile 2019 è costituita da circa 5500 soci. Tra questi i soci di maggiore rilievo sono rappresentati dalla Cassa, che detiene l'81,90% del capitale sociale e da Generali Investments Europe Spa, che detiene il 3,325%. Tutti gli altri soci non detengono partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale.

Dalla data del suo ingresso nel Gruppo Bancario de La Cassa di Ravenna la Banca di Imola Spa ha effettuato le seguenti operazioni sul capitale:

- in data 12 gennaio 1997 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da lire 3.278.643.000 a lire 13.114.572.000;
- in data 14 dicembre 1998 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da lire 13.114.572.000 a lire 14.114.572.000;
- in data 30 aprile 2001 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento gratuito e conversione del capitale sociale da lire 14.114.572.000 a 7.410.150,30 euro;
- in data 28 aprile 2009 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale da 7.668.082,80 euro a 21.908.808,00 euro, aumento gratuito mediante variazione del valore nominale di ciascuna azione da 1,05 euro a 3,00 euro, autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 3 marzo 2009.
- in data 31 ottobre 2012, a seguito della stipula dell'atto di fusione per incorporazione della Cassa di Milano e della Lombardia spa nella Banca di Imola spa avvenuto in data 11 ottobre 2012 (in attuazione delle deliberazioni assunte dalle Assemblee degli Azionisti delle due società in data 16 luglio 2012), con aumento di capitale sociale da 21.908.808,00 euro a 24.360.543,00 euro, mediante emissione di n. 817.245 azioni ordinarie, valore nominale euro 3,00, godimento 1° gennaio 2012, autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 10 maggio 2012;
- in data 16 giugno 2017 con delibera dell'assemblea straordinaria di aumento gratuito di capitale sociale da euro 24.360.543,00 ad euro 56.841.267,00 mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da euro 3,00 ad euro 7,00; la modifica è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento ai sensi dell'articolo 56 del TUB del 28 aprile 2017.

Banco di Lucca e del Tirreno Spa

Il capitale sociale della controllata Banco di Lucca e del Tirreno spa è di 21.022.266,72 euro suddiviso in 395.304 azioni ordinarie del valore nominale di 53,10 euro ciascuna. Esso è interamente sottoscritto e versato.

Per quanto riguarda la compagine sociale, la stessa è costituita da 9 soci. La Cassa detiene il 94,08 % del capitale sociale.

Dalla data del suo ingresso nel Gruppo Bancario del La Cassa di Ravenna il Banco di Lucca e del Tirreno Spa ha effettuato le seguenti operazioni sul capitale:

- in data 6 settembre 2012, con delibera dell'assemblea straordinaria del 22 maggio 2012, nell'ambito dell'operazione di abbattimento (tramite riduzione del valore nominale delle azioni) e di contestuale ricostituzione del capitale (tramite emissione di nuove azioni) da 11.261.928,60 euro a 21.022.266,72 euro, autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 21 maggio 2012.

Italcredi Spa

Il capitale sociale della controllata Italcredi spa, a seguito dell'aumento del capitale sociale effettuato a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria del 22 settembre 2010, è passato da 1.200.000,00 euro a 5.000.000,00 euro suddiviso in 12.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Il capitale sociale è detenuto per il 70% dalla Cassa e per il 30% dalla Banca di Piacenza scr.l.

Sorit Spa

Il capitale sociale della controllata Sorit spa ammonta a 10.037.610,00 euro ed è suddiviso in n° 1.003.761 azioni ordinarie del valore nominale di 10,00 euro ciascuna.

L'attuale capitale sociale consegue all'aumento del capitale sociale conseguente alla fusione per incorporazione della società Corit Spa in Sorit Spa da euro 10.000.000 a euro 11.037.610,00 con emissione di n. 103.761 nuove azioni ordinarie del valore nominale di 10,00 euro ciascuna, assegnate ai soci della società incorporata Corit Spa (Banca Carim n. 62257 azioni e Cassa di Risparmio di Cesena n. 41.504 azioni). Successivamente nel mese di dicembre 2013 Sorit Spa, in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria del 19 settembre 2013, ha ridotto il proprio capitale sociale da 11.037.610,00 a 10.037.610,00, mediante annullamento di n. 100.000 azioni.

La Cassa detiene il 100 % del capitale sociale.

Sifin Srl

Il capitale sociale della controllata Sifin Srl, ammonta a 2.000.000 euro interamente versato, diviso in quote ai sensi di legge. Le quote sono indivisibili e nominative.

Il capitale sociale è detenuto per il 61% dalla Cassa, per il 9,50 % da Banca del Piemonte, per il 9,50 % da Banca di Piacenza e per il restante 20% da soci privati.

8.2. Categorie di azioni e limitazioni

Il capitale sociale delle banche e delle società del Gruppo è composto di sole azioni ordinarie e nominative, tutte aventi i diritti amministrativi ed economici e gli obblighi connessi alla qualifica di azionista ai sensi della normativa italiana.

Limitazioni al possesso di partecipazioni sono previste nelle banche del Gruppo in forza della vigente legislazione che impone l'autorizzazione della Banca d'Italia per il superamento di determinate soglie di partecipazione.

Per La Cassa di Ravenna Spa lo Statuto all'articolo 5.3, in prudente applicazione della normativa, pone il seguente ulteriore limite:

“Non si possono acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni della società che comportino una partecipazione

superiore al 2 per cento del capitale della stessa. Tale limite non si applica per le azioni detenute dall'Ente conferente né si applica nelle ipotesi di operazioni di ricapitalizzazione disposte dall'Organo di Vigilanza

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni in violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta per i titolari la sospensione del diritto di voto con annotazione nel libro dei soci”.

Con una modifica statutaria approvata dall'Assemblea degli azionisti dell'11 aprile 2016 è stata eliminata la restante parte del comma 3 dell'art. 5 al fine di abolire il divieto di acquisizione di azioni da parte di Fondazioni di origine bancaria o banche o società da esse controllate.

Inoltre l'articolo 17 dello Statuto sociale della Capogruppo dispone che “Nel rispetto delle normative, qualora più Fondazioni di origine bancaria e/o banche e società direttamente o indirettamente da esse controllate detengano azioni della Cassa di Ravenna Spa e qualora la somma di dette azioni raggiunga o superi la metà delle azioni della Cassa di Ravenna Spa, per la parte eventualmente eccedente è prevista la sospensione del diritto di voto in quote proporzionali alle percentuali di azioni detenute da ciascuna delle Fondazioni, Banche e società controllate direttamente o indirettamente da Fondazioni.”

Per il trasferimento delle azioni della Sorit Spa (articolo 7) è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 2 del Decreto 11 settembre 2000 n° 289 recante il Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni. I soci devono infatti possedere specifici requisiti richiesti da tale normativa.

8.3. Autorizzazioni all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Per quanto riguarda l'operatività in azioni proprie, l'assemblea ordinaria della Cassa del 12 aprile 2019 ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. In particolare è stata conferita autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie con dei limiti massimi alle azioni detenibili in portafoglio, definiti sia sul numero di azioni sia sul controvalore ed a valere sulle “riserve disponibili”. Ai sensi dell'articolo 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999), l'autorizzazione è stata concessa per l'effettuazione degli acquisti sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf Order Driven comparto azionario, nel quale le azioni Cassa sono negoziate dall'8 maggio 2017.

Il rilascio dell'autorizzazione che non costituisce impegno ad acquistare o a vendere, è finalizzato a supportare continuità e liquidità negli scambi sul titolo e a contenerne, nel breve periodo, le eventuali oscillazioni anomale dei prezzi, nell'interesse della generalità degli azionisti.

Ogni decisione sull'opportunità di procedere o meno all'acquisto o alla vendita di azioni è rimessa nell'ambito dei criteri deliberati al prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi ai sensi degli artt. 77 e 78 del Reg. UE n. 575/13 (CRR) e della circolare n. 285/13, parte II, cap. 1, Sez. II, l'acquisto di azioni proprie è stato altresì autorizzato con provvedimento della Banca d'Italia del 29.4.2015, per un importo massimo di 9 milioni di euro, successivamente aumentato a 14 milioni di euro con provvedimento del 6 ottobre 2017.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie sono eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato, nonché in conformità del Regolamento del Fondo Acquisto Azioni proprie, pubblicato sul sito internet della Cassa (Allegato n°29) e del Regolamento del mercato Hi-Mtf pubblicato nel sito www.himtf.com.

Gli utilizzi del Fondo Acquisto Azioni Proprie, in conformità delle suddette autorizzazioni, sono comunicati tempo per tempo tramite informativa sul sito internet della Cassa, nella Sezione "Azioni La Cassa".

8.4. Negoziazione azioni La Cassa e Banca di Imola

In ossequio alle direttive comunitarie MIFID II e MIFIR ed in osservanza di quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n.0092492 del 18 ottobre 2016, avente ad oggetto "Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale", il Consiglio di amministrazione della Cassa in data 29 marzo 2017 ed il Consiglio di amministrazione della Banca di Imola in data 3 aprile 2017 hanno deliberato di aderire, tramite Banca Akros di Milano (aderente diretto), al sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf (segmento "Order Driven"), una piattaforma esterna alla Banca istituita in conformità alla direttiva europea sui Mercati Finanziari (MIFID) e riconosciuta dalla Consob (l'Autorità italiana per la vigilanza sui mercati finanziari).

Pertanto, a partire dall'8 maggio 2017 le azioni della Cassa e della Banca di Imola sono negoziate sul suddetto mercato.

I risultati delle aste settimanali sul mercato Hi – MTF, fino alle ultime 24 aste, sono consultabili sul sito internet della Cassa e di Banca di Imola, nelle Sezioni "Azioni La Cassa" e "Azioni Banca di Imola".

8.5. Accordi tra azionisti

Tra i soci de La Cassa di Ravenna Spa non risulta vi siano pattuizioni o accordi per l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni. Alla Banca è stata notificata nell'anno 2000 solo la costituzione di due Associazioni tra Azionisti, disciplinate da statuti nei quali non è previsto alcun vincolo per

i partecipanti che possa concretizzarsi in un accordo di voto o in una qualsiasi altra ipotesi di patto parasociale.

L'esistenza di tali Associazioni tra Azionisti è stata comunicata sia alla Banca d'Italia sia alla Consob.

Tra i soci delle società del Gruppo non sono in essere patti parasociali.

9. Conflitti di interesse

Le operazioni costituenti ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, obbligazioni di esponenti bancari ai sensi dell'articolo 136 del TUB o operazioni con parti correlate, sono disciplinate dal primo gennaio 2011 oltre che dalle rispettive norme di legge, da un apposito Regolamento approvato dalla Capogruppo e recepito da tutte le banche del Gruppo (allegato n° 10).

Le operazioni con parti correlate formano oggetto di uno specifico regolamento, inserito nell'ambito del Regolamento sui conflitti di interesse. Tale regolamento è stato aggiornato nel mese di novembre 2010 assumendo la denominazione di "Procedura in materia di operazioni con parte correlate", al fine di recepire le disposizioni in materia dettate da Consob con Regolamento n.17221 del 12 marzo 2010. Il documento è stato ulteriormente aggiornato con delibera della Capogruppo del 20 aprile 2012, in recepimento del nuovo Titolo V, capitolo 5 "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" delle "Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche" e da ultimo con delibera del 18 giugno 2018.

La Procedura è altresì pubblicata sul sito internet delle banche del Gruppo.

La Direzione Generale assicura la raccolta, l'elaborazione e la trattazione dei flussi informativi sulle operazioni concluse nel periodo e la loro illustrazione agli Organi sociali.

10. Modalità di aggiornamento del Progetto di Governo Societario

Il "Progetto di Governo Societario del Gruppo Bancario" viene aggiornato ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo a cura della Segreteria Affari Generali e Legali della Capogruppo e sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo con il parere del Collegio Sindacale.

Nel caso di modifiche del modello di amministrazione e controllo, il "Progetto di Governo Societario del Gruppo Bancario" contiene le motivazioni alla base della scelta di tale modello, di competenza dell'Assemblea dei soci.

11. Modalità di diffusione al pubblico

La Capogruppo invia alla Banca d'Italia il "Progetto di Governo Societario del Gruppo Bancario" predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sulla base del Titolo IV "Governo Societario, controlli interni, gestione dei rischi", Capitolo 1

“Governato Societario” del 1° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013, emanato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 6 maggio 2014.

Il Progetto è consultabile anche sul sito Internet delle Banche del Gruppo ai seguenti indirizzi: www.lacassa.com, www.bancadiimola.it, www.bancodilucca.it.

12. Allegati

- 1) Statuto de La Cassa di Ravenna Spa
- 2) Statuto della Banca di Imola Spa
- 3) Statuto del Banco di Lucca Spa
- 4) Statuto della Italcresi Spa
- 5) Statuto della Sorit Spa
- 6) Statuto della Sifin Srl
- 7) Regolamento delle Attività di Gruppo
- 8) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs. 231/2001 (al suo interno sono riportati il Codice Etico ed il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001)
- 9) Regolamento della Funzione di Compliance di Gruppo e “Modello per la Gestione del Rischio di non Conformità del Gruppo La Cassa di Ravenna”
- 10) Regolamento dei conflitti di interesse, delle obbligazioni degli esponenti bancari e delle parti correlate
- 11) Regolamento sui limiti di cumulo degli incarichi
- 12) Regolamento delle politiche di remunerazione e incentivazione
- 13) Regolamento della Revisione interna di Gruppo e “Modello della Funzione di Revisione Interna di Gruppo per i controlli di terzo livello”
- 14) Regolamento dei flussi informativi
- 15) Modello per il Governo del processo Raf/Icaap/Ilaap di Gruppo
- 16) Regolamento sul Sistema dei Controlli interni aziendale e di Gruppo
- 17) Regolamento dell’Assemblea de La Cassa di Ravenna Spa
- 18) Regolamento dell’Assemblea della Banca di Imola Spa
- 19) Regolamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione de La Cassa di Ravenna Spa
- 20) Regolamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola Spa
- 21) Regolamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione del Banco di Lucca e del Tirreno Spa
- 22) Regolamento per il Funzionamento del Consiglio di Amministrazione del La Cassa di Ravenna Spa

- 23) Regolamento per il Funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola Spa
- 24) Regolamento per il Funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Banco di Lucca Spa
- 25) Policy per il coordinamento tra gli Organi e le funzioni di controllo di Gruppo
- 26) Regolamento della Funzione Risk Management di Gruppo e “Modello di Gruppo della Funzione Risk Management per la gestione dei rischi”
- 27) “Politiche di collaborazione - Funzione di Compliance di Gruppo e Presidi Specializzati”
- 28) “Regolamento del Comitato Amministratori Indipendenti” de La Cassa di Ravenna Spa
- 29) “Regolamento dell'utilizzo del Fondo Acquisto Azioni Proprie” de La Cassa di Ravenna Spa
- 30) “Regolamento del Comitato Rischi” de La Cassa di Ravenna Spa
- 31) “Politica di Gruppo per la gestione del Rischio di non conformità alle normative di natura fiscale”.